

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013 – 2015 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2013)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recepito con legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abolito il rimborso forfettario di cui all'articolo 33 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale).
2. E' attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa).
3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere comandati presso il Consiglio regionale coloro che facciano parte di enti o organismi di controllo o di vigilanza della Regione.
5. La partecipazione dei dipendenti della Giunta regionale o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, salvi i casi previsti

in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro. Le disposizioni del presente comma, limitatamente al personale non dirigenziale, non si applicano alle attività tecnico-amministrative connesse alle competenze regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell'aria, riduzione delle emissioni in atmosfera e autorizzazioni sismiche per le quali i proponenti versano i correlati oneri determinati sulla scorta della pertinente normativa nazionale e regionale.

6. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di risparmio, riduzione dei costi e razionalizzazione della spesa pubblica nonché la revisione organica della materia dei compensi a carico delle società pubbliche partecipate o controllate dalla Regione, la Giunta regionale disciplina con delibera di natura non regolamentare l'entità dei compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e ai dirigenti, prevedendo criteri di differenziazione del trattamento in ragione della dimensione e della complessità societaria. Le disposizioni della predetta deliberazione si applicano alle cariche e agli incarichi dirigenziali conferiti o rinnovati successivamente alla data della sua esecutività.

7. Per garantire la continuità aziendale e l'efficace prosecuzione delle attività svolte dalle società di cui al comma 6, operanti nel settore dei servizi pubblici, interessate da processi di fusione propedeutici ad operazioni di scissione, i componenti degli organi di amministrazione delle stesse possono essere nominati, anche in deroga alle disposizioni di legge regionali vigenti, tra gli amministratori delle società preesistenti alla fusione, fino al completamento delle suddette operazioni societarie. Se gli organi di amministrazione indicati al primo periodo hanno carattere collegiale, i componenti degli stessi, che non rivestono la qualifica di presidente dell'organo, non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento del relativo incarico.

8. Con efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro dei dirigenti delle società di cui al comma 6 è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del Titolo III del Libro V del Codice civile. I contratti dei dirigenti delle predette società, interessate da processi di riorganizzazione, anche a seguito di operazione di fusione o di scissione, sono ridefiniti a seguito della definitiva approvazione dei piani industriali o di riorganizzazione da parte del socio.

9. Le funzioni amministrative già esercitate dai comuni e dalle province a titolo di delega o di sub delega ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub delega di funzioni regionali ai comuni, alle comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate), della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 (Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54) e della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616), sono conferite, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai comuni e alle province medesime.

10. A seguito del conferimento disposto dal comma 9, il personale di ruolo della Giunta regionale già in posizione di comando, di distacco o di assegnazione ai sensi delle leggi regionali 65/1981 e 57/1985, presso gli enti di cui al medesimo comma 9 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a decorrere dalla stessa data nei ruoli dei predetti enti. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può chiedere di essere mantenuto nei ruoli regionali e riassegnato alle strutture amministrative di provenienza. La Regione trasferisce agli enti di cui al

comma 9 le risorse finanziarie per il pagamento del trattamento economico fondamentale in godimento dal personale trasferito ai sensi del presente comma, tenendo conto dei periodici aumenti contrattuali tabellari e commisurate alla costanza dei rapporti di servizio in ragione delle cessazioni dal servizio del predetto personale successivamente intervenute. All'atto della cessazione dal servizio, la Regione garantisce al predetto personale l'applicabilità, se spettante, delle disposizioni della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), per il numero di anni di servizio di ruolo, prestati presso la Giunta regionale della Campania fino alla data del trasferimento di cui al presente comma. Dall'attuazione del comma 9 e del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

11. E' autorizzata la fusione delle società regionali individuate dalla delibera della Giunta regionale 10 dicembre 2012, n. 723; con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con il commissario ad acta per l'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono disciplinate le modalità della fusione. Alla fusione possono prendere parte, anche in tempi successivi, le altre società partecipate direttamente in via totalitaria o maggioritaria dalla Regione che operano o detengono pacchetti di maggioranza in società attive nel settore della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Alla società risultante dalla fusione possono essere trasferite, anche in tempi successivi, le partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Regione in società operanti nel settore della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. L'individuazione delle ulteriori società che prendono parte alla fusione e delle partecipazioni che possono essere trasferite alla società risultante dalla fusione è demandata alla Giunta regionale, previa intesa con il predetto commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

12. Alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è così modificato:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all'assunzione di impegni solo dopo l'accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l'avvenuta riscossione negli altri casi.”;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. I dirigenti competenti per materia, nei decreti di impegno delle spese soggette a rendicontazione, verificano e danno atto dei tempi prevedibili della liquidazione delle spese impegnate e della loro effettiva riscossione sulla base delle risultanze documentali.”;

b) alla fine del comma 4, dell'articolo 8, sono aggiunte le parole: “Per gli impegni si applicano i commi 8 e 8-bis dell'articolo 3 e i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 32.”;

c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 9, le parole: “il 25% dell'ammontare

- complessivo delle entrate tributarie della Regione.”sono sostituite dalle seguenti: “il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione.”;
- d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 è inserita la seguente:
“b-bis) gli eventuali disegni di legge collegati ai provvedimenti di cui alle lett. a) e b), da presentare al Consiglio regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della programmazione finanziaria regionale, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell’economia regionale;”;
- e) dopo il comma 1 dell’articolo 14 è inserito il seguente:
“1-bis. Il disegno di legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale oppure organizzatorio, né di natura localistica o microsettoriale.”;
- f) l’articolo 26 è così modificato:
- 1) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “Ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri definisce inoltre una specifica clausola di salvaguardia, redatta secondo i criteri di cui al comma 3-bis, per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni di spesa rispetto a quelli quantificati e oggetto di copertura finanziaria. La clausola di salvaguardia garantisce la corrispondenza, anche temporale, tra l’onere considerato e la relativa copertura finanziaria.”;
 - 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. La clausola di salvaguardia di cui al comma 3 è effettiva e automatica. Essa indica le misure di riduzione della spesa, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva di cui all’articolo 28, o gli aumenti di entrata se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi ai fini della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, la Giunta regionale adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti.”.
- g) l’articolo 32 è così modificato:
- 1) alla fine del comma 1, dopo le parole: “gestionale in corso” sono aggiunte le seguenti: “e di quanto disposto all’articolo 3”;
 - 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Gli impegni di spesa adottati con provvedimento del dirigente competente impegnano la Regione con la registrazione da parte della ragioneria effettuata dopo il controllo della regolarità dell’eventuale documentazione allegata, della disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio e della corretta imputazione della spesa.
3-ter. Per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.”.
- h) il comma 5 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:
“5. Le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di

competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile.”.

13. La legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità), è così modificata:

- a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) al comma 6 dell'articolo 3, dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti:
“, ferma restando l'applicabilità ai relativi enti dei limiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”;
- c) il comma 1 dell'articolo 4 è così modificato:
 - 1) alla lettera a), le parole “ed i consiglieri comunali” sono soppresse;
 - 2) la lettera b) è abrogata.

14. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è inserito il seguente:

“4-bis. In attesa del riordino organico della disciplina degli Istituti autonomi per le case popolari è disposto lo scioglimento dei collegi sindacali. Il Consiglio regionale provvede, per ciascuno degli Istituti della Regione Campania, alla nomina di un revisore unico per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività degli enti.”.

15. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 38/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo i rispettivi ordinamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il personale delle pubbliche amministrazioni regionali o locali, che è chiamato presso la Regione o altri enti pubblici regionali, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del venticinque per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.”.

16. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.

17. La legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificata:

- a) al comma 1 dell'articolo 5 il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;” e il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento;”;
- b) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
“1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in

possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell'esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013.”.

18. A seguito della determinazione del tetto massimo di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 38/2012, in attuazione del decreto-legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2012 è abrogato.

19. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, articolo 2, comma 4, già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50), sono soppresse le seguenti parole “Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale.”.

20. In applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Giunta regionale e il Consiglio regionale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse disponibili, possono definire le strutture e i servizi finalizzati all'attività di informazione e comunicazione. Tali attività sono svolte nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 9 della predetta legge. All'attuazione del presente comma si provvede rispettivamente con provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

21. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Campania) è sostituito dal seguente:

“1. Al difensore civico spetta un rimborso spese pari al 60 per cento della misura prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).”.

22. Ferme restando le vigenti norme di legge in materia di limitazione delle assunzioni e delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, la Regione e gli enti strumentali regionali possono prevedere, nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione dei propri uffici e delle risorse finanziarie disponibili, l'attivazione di processi assunzionali, anche tenendo conto delle graduatorie concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. I gruppi consiliari sono autorizzati a trasferire all'anno finanziario successivo i residui attivi risultanti a chiusura dell'esercizio finanziario annuale di ciascun gruppo.

24. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), relativi all'anno 2012 non ancora erogati, sono trasferiti ai gruppi consiliari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali contributi sono utilizzati secondo le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 di attuazione del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, e sono imputati tra le entrate nel rendiconto di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge regionale, per l'esercizio 2013.

25. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), dopo le parole: “Legge 19 dicembre 1984, n. 863”, sono aggiunte le seguenti:

- “e i presidenti o le coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”.
26. Dopo la lettera f) dell’articolo unico della legge regionale 7 febbraio 1979, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 “Istituzione della Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna”), è aggiunta la seguente:
“f-bis) dalle presidenti o dalle coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania.”.
27. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni), dopo le parole “articolo 6” sono inserite le seguenti: “e da dipendenti degli enti strumentali”.
28. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza), è sostituito dal seguente:
“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione, dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all’insediamento del successore.”.
29. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “Il Garante resta in carica per l’intera legislatura.” sono sostituite dalle seguenti: “Il Garante resta in carica per cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Garante.”.
30. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le società partecipate dalla Regione Campania, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenuti a pubblicare, sui rispettivi siti istituzionali, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), gli obiettivi annuali dei dirigenti delle strutture organizzative, nonché le informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
31. E’ fatto obbligo a tutte le aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione Campania di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in maniera integrale, in modo pienamente accessibile e facilmente consultabile, l’anagrafe dei beni demaniali indicando per ciascuno di questi l’attuale utilizzazione e destinazione.
32. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), per fatti delittuosi commessi nel territorio della Campania o ivi residenti, possono essere assunti a chiamata diretta dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali o dalle aziende ospedaliere, nonché dagli enti e dagli organismi dipendenti dalla medesima. Restano fermi gli obblighi e i divieti connessi con l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Le assunzioni sono previste per i profili professionali relativi alle categorie dalla A alla D in ragione dei titoli di studio posseduti e richiesti per l’accesso alle rispettive categorie. Ferme restando le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e le percentuali previste dalle vigenti disposizioni, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le linee guida per l'attuazione della presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

33. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), le parole: “del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)”.

34. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività per l'accesso ai servizi socio-sanitari relativi all'assistenza domiciliare, semi-residenziale e residenziale, la Regione individua i criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti, e affida alla potestà dei comuni associati in ambito territoriale la regolamentazione dell'accesso prioritario e della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, come identificati dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Con deliberazione di Giunta regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione definisce le soglie minime e massime di reddito pro capite per l'individuazione delle quote di esenzione dai costi o di compartecipazione al cento per cento e il metodo di calcolo per la quota di compartecipazione. E' lasciata all'autonomia decisionale dei comuni associati in ambiti territoriali sia la facoltà di definire le soglie minime e massime alternative se più favorevoli alle esigenze dei propri cittadini, sia la definizione delle fasce intermedie di reddito e la relativa quota di compartecipazione, comprese fra le soglie minime e massime.

35. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), le parole: “degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine” sono sostituite dalle seguenti: “degli operatori sociali e sanitari”, e le parole: “composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno” sono soppresse.

36. L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), è così modificata:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. Per gli enti che non si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 è fatto divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale.”.

b) dopo il comma 237-*nonies*, è inserito il seguente:

“237-*nonies bis*. Nelle more dell'adeguamento agli standard o della stipula degli

accordi di riconversione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le strutture di cui al comma 237-*nonies* sono accreditate per quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato ai sensi dell'articolo 8-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), fermi restando i vincoli di cui al comma 8 del medesimo articolo.”;

c) il comma 237-*decies* è sostituito dal seguente:

“237-*decies*. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-*quinquies* e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237-*sexies*, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al Titolo II del decreto legislativo 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all'adozione ai sensi del comma 237-*duodecies* dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo.”;

d) il comma 237-*undecies* è sostituito dal seguente:

“237-*undecies*. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, che è adottato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-*quinquies*;

e) il comma 237-*duodecies* è sostituito dal seguente:

“237-*duodecies*. Entro centoquaranta giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-*undecies*, le commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), verificano le istanze presentate, comprese le certificazioni e gli atti di notorietà di cui ai commi 237-*sexies* e *octies*, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo. In caso di parziale carenza dei requisiti ulteriori individuati nei Capi II e III dei regolamenti regionali 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) e 31 luglio 2006, n. 3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale), le commissioni locali assegnano alle strutture un termine perentorio per l'adeguamento, non superiore a trenta giorni e fermo il rispetto del termine di verifica delle istanze. Se dalle verifiche risulta il possesso dei requisiti previsti, il Commissario ad acta adotta i decreti di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo suddivisi per branche di attività e per singole aziende sanitarie locali. Se dalle verifiche o dall'inutile decorso del termine riferito alle strutture per l'adeguamento, si riscontra la mancanza dei requisiti prescritti, il Commissario ad acta, con proprio decreto, rigetta la domanda di accREDITAMENTO definitivo. In caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accREDITAMENTO istituzionale i direttori

generali delle aziende sanitarie della Regione Campania decadono.”;

f) dopo il comma 237-*duovicies* è aggiunto il seguente:

“237-*tervicies*. Nel rispetto del termine previsto dal comma 237-*decies* e in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007), le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007 che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini previsti dal decreto commissariale 7 marzo 2012, n. 19, o che all’atto della presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità sanzionate con la nullità della stessa presentano, per l’accredimento definitivo, nuova domanda di accreditamento istituzionale entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della riapertura della piattaforma applicativa informatica gestita da SORESA da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi dieci giorni dal decorso dei predetti termini è emanato il decreto del Commissario ad acta previsto dal comma 237-*undecies* e, ai fini della attuazione della presente disposizione, il termine previsto dal comma 237-*duodecies* per le verifiche rimesse alle commissioni locali previste dall’articolo 8 della legge regionale 16/2008, è ridotto a centoventi giorni. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente comma rimangono ferme le disposizioni vigenti previste dai commi 237-*bis* a 237-*duovicies*.”.

37. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), è così modificato:

a) ai commi 10, 13-*bis*, 14, 14-*quinquies* e 15-*bis*, le parole: “in coerenza con la programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”, sono soppresse;

b) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

“16-*bis*. Per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009, le competenze gestionali rimesse alla SORESA dai commi 10, 13-*bis*, 14, 14-*quinquies*, 15 e 15-*bis*, sono esercitate nell’osservanza delle prescrizioni dettate dal Commissario ad acta nominato per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.”.

38. Per contrastare e prevenire la crescita delle dipendenze comportamentali è istituito, presso la struttura amministrativa competente in materia di sanità, l’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo.

39. L’Osservatorio di cui al comma 38:

a) ha il compito di :

- 1) rilevare l’entità e la fisionomia dei comportamenti di gioco che possono determinare condotte problematiche o patologiche;
- 2) proporre strategie di prevenzione, diagnosi e interventi di cura e riabilitazione, di concerto con gli enti e i servizi territoriali;
- 3) svolgere attività di monitoraggio in Campania sul fenomeno del gioco d’azzardo;
- 4) promuovere strategie per la pianificazione e il controllo dei comportamenti di gioco, di concerto con gli enti locali e i gestori del gioco pubblico presenti sul territorio regionale;

- 5) avviare percorsi di formazione per il personale socio-sanitario dei servizi dedicati a tale problematica;
 - 6) promuovere azioni e iniziative per la prevenzione del fenomeno delle dipendenze da gioco d'azzardo, in particolare nei luoghi di lavoro, di studio e di ricreazione;
 - 7) avviare attività di ricerca volte allo studio qualitativo e quantitativo del fenomeno di gioco d'azzardo nella Regione Campania;
 - 8) mettere a punto un'analisi dei costi diretti delle dipendenze da gioco d'azzardo sul Sistema sanitario regionale;
 - 9) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione relativa all'attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio regionale;
- b) è composto da:
- 1) un consigliere regionale, con funzioni di presidente;
 - 2) il dirigente preposto all'Area generale di coordinamento assistenza sanitaria della Regione Campania o della struttura amministrativa che vi succede ai sensi del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 - 3) due rappresentanti del mondo accademico delle università campane;
 - 4) tre medici esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;
 - 5) tre psicologi esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il servizio sanitario regionale;
 - 6) tre rappresentanti del terzo settore, associazioni e cooperative, che prevedono nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto finalità prettamente connesse alle attività dell'Osservatorio;
 - 7) un rappresentante dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS);
 - 8) un rappresentante dei concessionari del gioco pubblico;
 - 9) un funzionario regionale in qualità di segretario.
- c) nello svolgimento dei compiti attribuiti e in relazione ai temi trattati può essere integrato da esperti nel settore;
- d) è rinnovato ogni tre anni e resta in carica fino alla nomina del successivo.

40. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti dell'Osservatorio di cui al comma 39. La partecipazione dei componenti di cui alla lettera b) ai lavori del predetto organismo è svolta a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

41. L'articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 18-bis (Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale)

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione

emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, previa selezione della commissione di cui al comma 4.

2. L'elenco è aggiornato almeno ogni due anni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 4, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso di cui al comma 1.

4. La commissione incaricata di effettuare le valutazioni di cui al comma 3 è nominata, entro novanta giorni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;
- c) tre componenti designati dalla conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza di entrambe le discipline giuridiche ed economiche.

5. La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approva un disciplinare recante le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione.”.

42. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti uffici della Giunta regionale provvedono alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la prima costituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 18-bis della legge regionale 32/1994.

43. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis della legge regionale 32/1994, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nonché agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto fino alla loro scadenza, per i quali continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni legislative. In attesa della costituzione del nuovo elenco regionale degli idonei di cui all'articolo 18-bis, comma 1 della legge regionale 32/1994, come modificato dal comma 41, da attuarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad avere efficacia l'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie e aziende ospedaliere della Regione approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2011, n. 37, come modificato dalle deliberazioni della Giunta regionale 24 maggio

2011, n. 193 e 31 maggio 2011, n. 230.

44. L'articolo 1 della legge regionale 4/2011, è così modificato:

a) il comma 244 è sostituito dal seguente:

“244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), quale tecnostruttura a supporto tecnico dell'attività del Consiglio regionale e dell'azione della Giunta regionale al fine di migliorare il coordinamento tra i soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell'ottica della promozione dell'appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, con l'osservanza delle seguenti norme generali:

- a) imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) configurazione quale azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, in analogia a quanto previsto per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere dagli articoli 5 e 14 della legge regionale 32/1994;
- c) ridefinizione e potenziamento delle funzioni dell'agenzia prevedendo, nell'ambito della dotazione organica, specifiche unità operative dirigenziali, con riferimento alle aree di attività, per l'espletamento dei compiti assegnati tra cui, in particolare: lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di livello regionale attinenti alle prestazioni del servizio sanitario al fine di consentire alla Regione di adempiere ai propri fini istituzionali l'analisi e la programmazione dei bisogni e della domanda di servizi sanitari e socio-sanitari a supporto dell'attività di pianificazione regionale; la ricerca e l'innovazione in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e sociosanitaria, anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con l'Istituto superiore di sanità, nonché con le altre Agenzie sanitarie; la formazione e il sistema di qualità dei servizi sanitari, anche ai fini dell'elaborazione di criteri, standard e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; l'assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie del controllo di gestione;
- d) perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate, anche mediante la più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici;
- e) rispondenza agli organi di governo della Regione dei risultati e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti in materia di politica sanitaria regionale e della conformità delle azioni alle linee guida emanate a livello nazionale.”;

b) il comma 245 è così sostituito:

“245. L'ARSAN continua a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244.”.

45. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'agenzia regionale sanitaria), ad eccezione dell'articolo 13.

46. Per garantire la corretta gestione del patrimonio e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto, alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 1, le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle

seguenti: “31 dicembre 2010”;

b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Gli enti gestori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), richiedono le certificazioni riguardanti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti e definitivi dei soggetti e dei relativi nuclei familiari richiedenti la regolarizzazione.”.

47. Il termine di cui al quinto comma dell’articolo 3 della legge regionale 13/2000 è di novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania della presente legge.

48. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

“5. Nella domanda o nell’assegnazione dell’alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni.”.

49. All’articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. A decorrere dall’anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite, ferma una quota pari a 300.000,00 euro destinata al finanziamento dell’Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) in misura pari al 50 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l’effettiva utilità del loro utilizzo;

b) in misura pari al 50 per cento, per le politiche sociali della Regione.”.

50. Le Speciali unità di accoglienza permanente (SUAP), di cui al decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2012, n. 70, possono essere attivate mediante riconversione di attività in eccesso rispetto al fabbisogno all’interno delle strutture pubbliche o private, queste ultime se già titolari di accreditamento definitivo e se ne hanno fatto richiesta ai sensi del citato decreto nonché a seguito di accordo di riconversione con la ASL di competenza territoriale, nel rispetto del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale.

51. Il Ceinge (Biotecnologie avanzate società consortile srl), organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare. Con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, è stabilito il finanziamento alle attività assistenziali sulla base del tariffario regionale. Il finanziamento, modificabile annualmente in base ad eventuali e motivati fabbisogni integrativi, è erogato a partire dall’anno 2013, mediante

convenzioni quinquennali con la Regione Campania. Per colmare la carenza dell'offerta della rete laboratoristica regionale, il Ceinge può presentare domanda di accreditamento istituzionale, previa verifica di rispondenza ai requisiti di qualificazione richiesti. I contratti sono stipulati nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali. Il predetto istituto opera sulla base di accordi istituzionali in coerenza e nei limiti dei vincoli finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi e comunque fatte salve le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

52. Le maggiori entrate derivanti dall'emissione di ruoli per il recupero delle tasse automobilistiche non accertate fino al 31 dicembre 2011, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, n. 57624 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), sono accertate per cassa e destinate al finanziamento delle università campane, nonché delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale campane, ed al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in applicazione dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il riparto delle somme tra le diverse finalizzazioni previste dal presente comma è definito con deliberazione della Giunta regionale.

53. Dopo il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), è aggiunto il seguente:

“7-bis. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici della Regione Campania e degli enti e degli organismi dalla stessa dipendenti, è dovuto un contributo per la copertura delle spese di istruttoria e di procedura pari ad euro 20,00 destinato a misure di sostegno in favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute aventi sede in Campania che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di valore artistico e culturale, educativo o sociale. Alle medesime finalità sono destinati i rimborsi delle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, dovuti dall'aggiudicatario alla Regione Campania e agli enti e agli organismi dalla stessa dipendenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”.

54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate.

55. La Regione Campania promuove un protocollo d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Caserta, la Provincia di Caserta, la Camera di commercio di Caserta, le associazioni imprenditoriali e sindacali al fine di far nascere un progetto-pilota per un concorso di idee internazionale per l'acquisizione di una progettazione innovativa atto al rilancio della vocazione turistica della Provincia di Caserta. Obiettivo del concorso di idee denominato “Caserta Borbonica” da tenersi ogni anno a partire dal corrente mese di settembre è acquisire progetti di rilancio della vocazione turistica e culturale della provincia di Caserta. I progetti da esaminare, oltre che contenere idee innovative per il rilancio turistico – culturale, contengono anche la possibilità di finanziamento pubblico e privato del progetto stesso. Il vincitore è incaricato dagli enti partecipanti al protocollo d'intesa alla eventuale realizzazione del progetto stesso. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

56. Per realizzare un sistema certificato di salute dei prodotti e dei processi di produzione agro-alimentare, la Regione Campania promuove, nell'ambito delle proprie competenze, un marchio di qualità sanitaria ambientale, agroalimentare e dell'allevamento.

57. La Regione Campania promuove gli studi finalizzati allo sviluppo ed alle applicazioni relative alle cellule staminali e alle scienze omiche per quanto necessario alla loro integrazione operativa e ai fini del miglioramento della salute dell'uomo. A tal fine, la Regione Campania sottoscrive un protocollo d'intesa con il Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

58. Per individuare le migliori sinergie operative e i campi di collaborazione scientifica, la Regione si impegna a promuovere la formazione di un gruppo di lavoro con le Facoltà, le scuole di medicina delle università campane e il centro di riferimento regionale per la biologia molecolare clinica, le malattie congenite del metabolismo e le malattie rare, così come introdotto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale 1/2012. La Giunta regionale individua le iniziative da sviluppare in ciascuno degli specifici assi di intervento.

59. Per uniformare e garantire su tutto il territorio della Regione Campania l'accesso alla rete delle cure palliative in ottemperanza della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), gli hospice estendono le loro prestazioni all'assistenza cosiddetta domiciliare nei casi e con le modalità stabilite da provvedimento del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario.

60. Nei casi previsti dall'articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, per le richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, comprese le strutture sanitarie di ricovero e cura e i centri di procreazione medicalmente assistita, i soggetti pubblici e privati inoltrano al comune competente per territorio apposita istanza di autorizzazione. Gli studi dei medici e di altre professioni sanitarie, nonché gli studi odontoiatrici che esercitano attività professionale, se non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 8-ter e non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di inizio di attività alla azienda sanitaria locale competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.

61. Alla fine del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 11/2007 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono escluse dall'assegnazione al Fondo le risorse stanziare per garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie gravanti sul Fondo sociale regionale per la non autosufficienza, relativamente alla quota sociale a carico dei comuni, fatti salvi i costi a carico degli utenti, le quali sono erogate per il tramite delle aziende sanitarie locali."

62. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18/1997 è sostituita dalla seguente:

"e) cinque rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale."

63. Le modifiche di cui al comma 62 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64. E' istituito, presso il dipartimento assistenziale di oftalmologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, il Centro di rilevante interesse regionale di patologia orbitaria. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

regionale.

65. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi.

66. Per incentivare le attività turistiche del diporto e sviluppare la nautica sociale del litorale della Regione Campania nonché per favorire la ripresa dell'occupazione, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico – ricreative, è data preferenza alle richieste che importino attrezzature amovibili destinate alla realizzazione di marina a secco per la sosta in piazzale appositamente attrezzato delle unità da diporto, compatibilmente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Milleproroghe 2009) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche e i materiali impiegabili. Le concessioni per la realizzazione di marina a secco sono considerate aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico a minore valenza turistica ai fini della determinazione del canone per concessioni con finalità turistico-ricreative. All'atto del rilascio o del rinnovo di concessioni demaniali relative a specchi acquei destinati all'ormeggio di unità da diporto, il concessionario è tenuto alla realizzazione, alla manutenzione e al mantenimento in esercizio in regime di libero accesso al pubblico di uno scivolo per natanti e imbarcazioni, secondo le caratteristiche tecniche generali fissate con delibera della Giunta e adottate nell'atto di concessione.

67. La Regione Campania incentiva la creazione di nuove strutture per l'ormeggio a secco, a basso costo per la piccola nautica e per i marina resort, quali strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzate, che possono, inoltre, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate, prevedendo che gli stessi siano di facile rimozione. I titolari di concessione demaniale nell'ambito delle quali ci sono scivoli, provvedono, pena la revoca della stessa, alla loro manutenzione, alla loro tenuta in sicurezza e a non impedirne in nessun modo l'utilizzo.

68. La camera regionale della moda e design, i cui componenti sono nominati dal Presidente

della Giunta regionale e il cui regolamento è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, si avvale delle società in house della Regione Campania per:

- a) attivare forme di cooperazione interistituzionale per creare le condizioni di insediamento e sviluppo delle imprese dei settori affini;
- b) supportare le imprese nella pianificazione e realizzazione di progetti di internazionalizzazione;
- c) elaborare ed erogare strumenti agevolativi mirati al trasferimento tecnologico ed al sostegno delle attività di start up.

69. La Regione Campania, per promuovere azioni di sostegno alla innovazione e alla ricerca nel tessuto economico regionale, in special modo dei progetti ad alto valore innovativo, sostiene la creazione della rete regionale degli incubatori, in coerenza con la normativa nazionale in materia di certificazione degli incubatori e con le misure di sostegno allo sviluppo d'impresa e delle start up innovative, e in particolare provvede:

- a) al sostegno e all'erogazione dei servizi innovativi a favore delle imprese da parte degli incubatori certificati;
- b) al sostegno e al miglioramento delle infrastrutture materiali degli incubatori mediante lo sviluppo di tecnologie di accesso alla rete e alla creazione di laboratori di prototipizzazione e sviluppo delle tecnologie.

70. La rete regionale degli incubatori di cui al comma 69 integra la rete regionale della ricerca e dell'innovazione Campania (INHUB) istituita con legge regionale 1/2012 con l'obiettivo di rafforzare le infrastrutture materiali ed immateriali al servizio della creazione d'impresa e dello sviluppo competitivo delle imprese nei processi di innovazione. I requisiti e le caratteristiche degli incubatori costituenti la rete regionale sono definiti in coerenza con le procedure avviate da Campania Innovazione spa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 179/2012, convertito con modificazioni in legge 221/2012 in materia di certificazione dei requisiti richiesti dall'agenda sulla crescita sostenibile elaborato dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa consultazione delle parti sociali, approva il piano di sviluppo della rete regionale degli incubatori, con l'obiettivo precipuo di sostenere nuova imprenditorialità e, anche attraverso strumenti dedicati, lo start up di imprese innovative.

71. Le società regionali che gestiscono incubatori d'impresa sul territorio regionale predispongono un piano pluriennale per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e la redazione di un piano d'interventi di facility management e di erogazione di servizi per i business center per facilitare lo sviluppo competitivo della rete. Ai predetti fini è previsto uno stanziamento annuale di euro 200.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 03.

72. I progetti del Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto. Gli atti eventualmente prodotti in violazione dell'avviso e di quanto sopra si considerano decaduti.

73. La Regione può adottare misure di sostegno per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di servizi energetici ad imprese operanti in aree destinate ad insediamenti produttivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

74. Per accrescere la capacità innovativa e la competitività sui mercati internazionali degli imprenditori campani, la Regione Campania promuove la creazione e il consolidamento di reti di imprese. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale, previa consultazione delle parti sociali, approva il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese, con l'obiettivo precipuo di favorire, attraverso l'aggregazione in rete di micro, piccole e medie imprese, il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo campano. Il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese prevede azioni tese a favorire, anche attraverso l'attribuzione di voucher:

- a) lo sviluppo e la gestione di un percorso di internazionalizzazione di rete, comprensivo di check-up aziendale, identificazione delle opportunità dei paesi target, redazione ed applicazione di un business plan di internazionalizzazione, ricerca e valutazione delle partnership commerciali e produttive;
- b) la partecipazione a fiere e missioni all'estero;
- c) la definizione di protocolli tecnici ai fini della certificazione dei prodotti da collocare sui mercati esteri;
- d) la creazione e la promozione di marchi collettivi per favorire l'unificazione delle reti di vendita.

75. Il piano di sviluppo e consolidamento di reti di imprese di cui al comma 74 ha durata triennale. La dotazione finanziaria del piano, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è pari ad euro 200.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 01.

76. Per rafforzare i percorsi di crescita del sistema produttivo campano è istituito un fondo per il sostegno alle imprese in private equity denominato "Fondo di sviluppo per le imprese" per la partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese impegnate in programmi di sviluppo o rafforzamento necessari al mantenimento di un vantaggio competitivo. Il fondo può esercitare la possibilità di entrare in capitale sociale delle aziende, fino al 49 per cento e per un importo massimo pari a euro 500.000,00, per un periodo di tre anni. Tale possibilità è concessa alle piccole e medie imprese del territorio che dimostrano capacità, esperienze e prospettive reddituali positive su rating di tipo dinamico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le linee guida per le politiche di investimento del fondo. Tra i benefici aggiuntivi del fondo sono previsti servizi di tutoring e formazione imprenditoriale, con accompagnamento alle politiche aziendali di internazionalizzazione. Il fondo è alimentato dal rientro delle somme investite e il disinvestimento avviene per cessione al mercato o a terzi delle quote. Per l'anno 2013, il fondo ha una dotazione di euro 200.000,00 a valere sulla missione 14, programma 01.

77. Per ottimizzare i costi di produzione all'interno di un esercizio artigianale, la Giunta regionale favorisce, per un artigiano, la possibilità di fittare mezzi o spazi ad altri artigiani che possiedono gli stessi requisiti per attività omogenee.

78. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo. La Giunta regionale, con delibera, individua l'ufficio titolare delle relative competenze. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

79. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato), è sostituito dal seguente:

“2. I fondi destinati alle sovvenzioni di cui all'articolo 2 sono annualmente ripartiti, tra le associazioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle imprese associate certificate dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1 o dall'INPS.”.

80. Per concorrere alle spese relative ai lavori della sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) che si svolge, nell'anno 2013, in Regione Campania, è previsto, quale quota di cofinanziamento regionale, uno stanziamento di euro 70.000,00 a valere sulle risorse della missione 14, programma 02.

81. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia un'attività di monitoraggio volta a verificare e misurare le attuali condizioni strutturali e congiunturali dei distretti produttivi, compresi i distretti industriali indicati con deliberazione della Giunta regionale, per individuare le politiche industriali più idonee a sostenere la capacità competitiva e la crescita economica delle imprese. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio, la Giunta regionale approva il piano di sviluppo dei distretti produttivi campani. Le risorse disponibili per l'espletamento dell'attività di monitoraggio ammontano, per l'anno 2013, a euro 500.000,00, a valere sulle risorse della missione 14, programma 01.

82. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali di pubblica sicurezza di cui agli articoli 236 e 1115 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Regione Campania concede agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale nell'ambito regionale alle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), nella misura massima del settanta per cento del valore facciale per l'abbonamento annuale.

83. Le agevolazioni di cui al comma 82 e le modalità attuative, nonché le compensazioni da corrispondere alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale sono definite con apposito regolamento deliberato della Giunta regionale. All'onere finanziario, conseguente all'agevolazione tariffaria adottata per il trasporto pubblico regionale che include una tratta extraurbana, si provvede con le risorse di cui alla missione 10, programma 06.

84. Per garantire l'uniformità della politica tariffaria, nell'ambito del piano di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – Spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008), è abrogato. Sono fatti salvi gli adeguamenti tariffari già autorizzati, per l'anno 2013, con provvedimento formale da parte degli enti affidanti.

85. Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per consentire il completamento del procedimento di acquisizione sanante delle aree gestite dal consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta (ASI) e dal consorzio Imprese consorziate società consortile (IMPRECO), e di ottemperare alla sentenza TAR Campania n. 6882/02, è stanziato un contributo pari ad euro 5.279.539,43, a valere sulla missione 01, programma 11. Tale somma è rimborsata alla Regione con le rinvenienze del

consorzio ASI di Caserta e con il ricavato della successiva vendita delle aree. La presente disposizione è attuata, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti ablativi, dall'Area generale di coordinamento 01 della Regione Campania o dalla competente struttura amministrativa che vi succede ai sensi del regolamento regionale 12/2011.

86. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificata:

- a) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: "pari al nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al dodici e cinquanta per cento" e le parole: "ed al ventinove per cento per l'ente autonomo Teatro di San Carlo" sono soppresse;
- b) alla fine del comma 1 dell'articolo 11, sono aggiunte le seguenti parole: "e due designati dal Presidente della Giunta regionale";
- c) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano finanziario è articolato come segue:
 - a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il ventotto e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
 - c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al dodici e mezzo per cento delle risorse;
 - d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il sei per cento delle risorse disponibili;
 - f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), l), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza ;
 - g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'articolo 10, settore danza, e articolo 16, settore teatrale, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005, cui sono assegnate il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse;
 - l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), cui sono assegnate il cinque e mezzo per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
 - m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui sono assegnate il cinque per cento delle risorse;
 - n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;
 - o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse."

87. Per assicurare il consolidamento del piano di riequilibrio, all'ente autonomo Teatro di San Carlo è corrisposto un contributo annuale pari a euro 3.770.000,00, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007; conseguentemente, le risorse stanziata dalla

predetta legge sono ridotte di pari importo.

88. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 37 (Adesione della Regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici), è inserito il seguente:

“1-bis. Decadono automaticamente dalla nomina di cui al comma 1 coloro che rivestono una delle cariche indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2012.”.

89. La Regione è designata quale ente di governo del bacino unico regionale ottimale del Trasporto pubblico locale (TPL). Per l'affidamento del servizio del TPL mediante procedura ad evidenza pubblica, il bacino unico regionale ottimale può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto dell'ACaM, nel rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) liberalizzazione e concorrenza;
- c) economie di scala;
- d) differenziazione;
- e) massimizzazione dell'efficienza dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

90. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL senza ulteriori oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti. Il funzionamento dei comitati di indirizzo e di monitoraggio è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

91. Gli enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale sono comunque obbligati a fornire alla struttura regionale competente e all'ACaM tutti i dati e le informazioni necessari ai fini dell'organizzazione del bacino unico regionale ottimale di cui al comma 89 e alla pianificazione, gestione e controllo dei servizi del TPL di cui al comma 90.

92. La Regione, con il supporto di ACaM, adotta misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto e attua lo sviluppo coordinato delle applicazioni di telematica al sistema della mobilità in Campania in coerenza con il Piano regionale di infomobilità regionale (PRIM) e con quanto disposto dalla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (Direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto) e dall'articolo 8 del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

93. Per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, restano salvi i poteri e le attribuzioni del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il perseguimento delle finalità previste e l'esercizio dei compiti individuati dai commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

94. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), è così modificata:

- a) il comma 1 dell'articolo 6 è così modificato:
- 1) all'alinea, dopo le parole "D.Lgs. n. 400/99" sono inserite le seguenti: " , dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";
 - 2) alla lettera b) le parole: "interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali" sono soppresse;
 - 3) dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."
- b) al comma 1 dell'articolo 8, e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, le parole: "e amministrazione" sono soppresse;
- c) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 16 sono abrogati;
- d) al comma 1 dell'articolo 17 le parole: "in riferimento ai singoli bacini di traffico," sono soppresse;
- e) il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato.

95. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), le parole: "un atto unilaterale d'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" e le parole: "da trasciversi, a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare" sono soppresse.

96. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8), le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

97. L'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), è così modificato:

- a) i commi 21, 22 e 23 sono così sostituiti:
"21. E' istituito l'istituto regionale del vino e dell'olio della Campania. L'istituto è dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza della Regione. All'istituto sono demandate le seguenti funzioni:
- a) promuovere la valorizzazione, la commercializzazione e l'internazionalizzazione del vino e dell'olio prodotti in Campania con particolare riguardo alle indicazioni geografiche;
 - b) svolgere attività di ricerca, di formazione, di sviluppo ed innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicolo-olearia.
22. Sono organi dell'istituto il comitato di indirizzo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Gli organi dell'istituto durano in carica tre anni e ai loro componenti non è corrisposto alcun compenso. Il comitato di indirizzo è composto:
- a) dall'assessore delegato in materia di attività produttive o suo delegato;
 - b) dall'assessore delegato in materia di agricoltura o suo delegato;
 - c) dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato;
 - d) da un rappresentante di Unioncamere Campania;
 - e) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni agricole più rappresentative in Campania;
 - f) da un rappresentante per ciascun consorzio di tutela dei vini e dell'olio a

denominazione di origine;

- g) da un rappresentante dell'associazione degli industriali della Campania;
- h) da due esperti in materia designati dal Presidente della Giunta regionale;
- i) da due consiglieri regionali indicati dal Presidente del Consiglio regionale;
- l) da un rappresentante dell'associazione enologi della Campania.

23. L'istituto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale approva lo statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto e i membri di cui al comma 22. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.”.

- b) al comma 39, le parole da: “Le economie sopravvenute” e fino a: “scorrimento della graduatoria.”, sono soppresse.

98. La Regione Campania valorizza la ricerca per l'innovazione tecnologica della filiera dell'industria degli imballi in materiale plastico destinati al contatto con alimenti e l'interazione con le università campane.

99. Per contribuire alle spese per la logistica dei trasporti relativa alla manifestazione sportiva del “Giro d'Italia” 2013 è concesso ai comuni isolani interessati dall'evento un contributo pari a euro 150.000,00 a valere sulla missione 10, programma 03, per le esigenze straordinarie di mobilità marittima della carovana del Giro.

100. La Regione Campania promuove programmi che hanno l'obiettivo di incentivare l'attuazione di politiche per agevolare il rientro dei giovani talenti dall'estero e per garantire alternative all'abbandono e all'impoverimento sociale e culturale.

101. Il comma 1 dell'articolo 42, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è sostituito dal seguente:

“1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione è consentito solo se avviene con la concessione dell'azienda in proprietà o in affitto e comporta anche il passaggio della concessione al subentrante.”.

102. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 1/2008, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le somme e i corrispettivi previsti nelle ordinanze commissariali per gli organi tecnici ed amministrativi sono anticipate direttamente dalla Regione Campania per conto della struttura commissariale.”.

103. Negli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, n. 61670 (Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

104. Il terriccio ottenuto dal lavaggio dei pomodori che non deriva dal procedimento industriale di lavorazione del pomodoro e che non subisce alcun tipo di trattamento è classificato come rifiuto recuperabile con codice CER 02.03.01 e può essere utilizzato nelle operazioni di ricomposizione ambientale delle cave secondo le modalità stabilite con deliberazione della

Giunta regionale e previa autorizzazione delle competenti strutture regionali che verificano l'idoneità degli impianti di lavaggio e degli adiacenti siti di essiccamento del terriccio.

105. Per il periodo intercorrente tra la data di cessazione di efficacia delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania) e 17 giugno 2009, n. 3783 (Disposizioni urgenti di protezione civile), e l'entrata in vigore del regolamento regionale 27 luglio 2012, n. 8 (Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 – "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati") i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti in Regione Campania erogano il contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3479/2005 e dall'articolo 16 dell'ordinanza 3783/2009 e successive disposizioni, nella stessa misura fissata da tali norme.

106. La legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), è così modificata:

- a) alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 1, le parole: "anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri" sono sostituite dalle seguenti: "naturalmente sgorganti oppure emunte dal sottosuolo da profondità inferiori a quattrocento metri";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 40 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In attesa dell'approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni."

107. Le concessioni perpetue per acque minerali naturali e termali date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'Ambiente), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008 sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le sub-concessioni relative alle concessioni delle quali sono titolari province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali – esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2008, sub-concesse nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, hanno durata di venti anni, salvo che il concessionario o il sub-concessionario non incorrano in motivi di decadenza. L'esercizio delle concessioni e delle sub-concessioni nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti.

108. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), e della disciplina regionale prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono sottoposti alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, gli impianti di sonde geotermiche che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) sono piccole utilizzazioni locali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/ 2010, di potenza non superiore a 1 megawatt (MW) termico;
- b) ogni sonda, sia essa verticale od orizzontale, si sviluppa per una profondità non superiore a 200 metri dal piano di campagna e dista planimetricamente, da ogni suo punto, non meno di 200 metri dal perimetro delle concessioni di acque termominerali e piccole utilizzazioni locali con prelievo di acqua sottoposte alla legge regionale 8/2008.

109. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma 108, il certificato di collaudo finale di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 28/2011, è contestualmente trasmesso al comune e all'ufficio regionale competente in materia di geotermia.

110. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, si interpreta nel senso che la previsione dell'obbligo di rilevare gli attivi alla scadenza della locazione finanziaria è rispettata anche a mezzo appendice al contratto di leasing successivamente sottoscritta, ed in ipotesi di contratto che prevede l'opzione di acquisto, unitamente ad una dichiarazione unilaterale dell'impresa locataria volta ad esercitare l'opzione irrevocabile di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria con effetti dal momento della finita locazione. Nell'ipotesi che il contratto di locazione finanziaria sia concluso, il diritto all'agevolazione spetta alle imprese che hanno esercitato il diritto di riscatto. Le previsioni del medesimo regolamento in tema di pagamenti mediante cessioni di crediti si ritengono rispettate a condizione che i relativi pagamenti siano stati effettuati a mezzo bonifico bancario, o che i pagamenti siano formalmente attestati dalle società di leasing.

111. In attesa dell'approvazione dei Piani di assestamento forestale (PAF) scaduti, è consentito ai comuni e agli enti proprietari di beni silvopastorali, la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 6 dell'allegato 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), inserite nel PAF e non ancora attuate nonché di ulteriori opere forestali e di interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati alla cura, al miglioramento, alla gestione e fruizione, anche per scopi turistico- ricreativi di detti beni, compresi gli interventi tesi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale. In tali circostanze i PAF scaduti sono considerati in regime di proroga limitatamente all'attuazione di detti interventi. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

112. La Regione Campania utilizza per le proprie forniture prevalentemente materiali riciclati o riciclabili; in tal caso i prodotti sono dotati di idonea certificazione attestante l'utilizzo responsabile delle risorse impiegate e il non utilizzo di materie prime non riciclate anche con l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica (Co2) da parte delle aziende produttrici.

113. La Regione procede al rinnovo, anche anticipato, delle concessioni per l'imbottigliamento di acque minerali di cui alla legge regionale 8/2008, e al regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 10 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), sulla base dei chiarimenti formulati dalla Commissione europea con nota P-002995/2012 del 2 maggio 2012.

114. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è

tributo proprio della Regione Campania l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Per concessione si intende quella rilasciata da una pubblica amministrazione statale, regionale o comunale, comprese quelle aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale siti nel territorio della Regione.

115. L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo è dovuta dal concessionario secondo le misure indicate nei commi 121 e seguenti, assumendo come presupposto di imposta il canone demaniale marittimo statale calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti, detratto l'eventuale aumento quantificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come incrementato nelle ipotesi in cui l'offerta sul canone costituisce elemento di valutazione di domande concorrenti.

116. Per l'anno d'imposta 2013, in attesa della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica di cui al decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, l'imposta sulle concessioni demaniali marittime è dovuta dal concessionario in misura pari al venticinque per cento del canone di concessione statale. Per le concessioni demaniali marittime di qualsiasi finalità e oggetto, rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2012, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al dieci per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Tale misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall'ente gestore del demanio marittimo in data anteriore al 31 dicembre 2012.

117. Nel caso di concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo che hanno finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 01 del decreto-legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, come interpretato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), per quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario si fa riferimento alla classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, di cui all'articolo 3 del decreto legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993. Fermo restando l'ammontare del canone demaniale marittimo statale, per graduare l'imposta regionale di cui al comma 115, in considerazione di una più dettagliata valenza turistica delle zone costiere campane, la categoria B, normale valenza turistica, è sottoclassificata nelle sottocategorie B1, ordinaria valenza turistica, e B2, limitata valenza turistica.

118. La classificazione delle aree, dei manufatti, delle pertinenze e degli specchi acquei in categoria A e B, e quest'ultima, nelle sottocategorie B1 e B2 di cui al comma 117 è circostanziata per ciascun ambito territoriale dei comuni costieri della Regione Campania.

La classificazione tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- a) sviluppo turistico dei territori comunali;
- b) caratteristiche ambientali della costa;

c) balneabilità delle acque.

119. La valutazione ponderata delle caratteristiche di cui al comma 118, attraverso l'assegnazione di un punteggio per ciascuna di esse, determina un elenco graduato in ordine decrescente dei comuni costieri. Il punteggio è assegnato con l'approssimazione matematica di due cifre decimali. La determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri sono definite nella Tabella A allegata alla presente legge. La descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente è contenuta nella Tabella B allegata alla presente legge. Il punteggio massimo assegnabile a ciascun comune costiero è pari a 32.

120. La predisposizione dell'elenco graduato di cui al comma 119, adottato con atto dirigenziale, è rimessa alle strutture regionali competenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro il 30 novembre di ciascun anno. I comuni costieri presenti nell'elenco graduato sono classificati con le seguenti modalità:

- a) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 16,32, ossia di un punteggio maggiore o uguale al cinquantuno per cento del punteggio massimo assegnabile, sono classificati in categoria "A";
- b) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 9,6 e inferiore a 16,32 ossia di un punteggio maggiore o uguale al 30 per cento e inferiore al 51 per cento del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B1";
- c) i comuni assegnatari di un punteggio superiore o uguale a 0 e inferiore a 9,6 ossia di un punteggio inferiore al 30 per cento e del punteggio massimo assegnabile sono classificati in sottocategoria "B2".

121. A decorrere dall'anno di imposta successivo a quello di pubblicazione dell'elenco graduato di cui al comma 119, l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui al comma 117 è dovuta dal concessionario nelle seguenti misure:

- a) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di categoria A e sottocategoria B1;
- b) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su aree e manufatti, o parti di essi, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;
- c) 100 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di categoria A;
- d) 50 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B1;
- e) 25 per cento del canone demaniale marittimo statale per le concessioni su specchi acquei, rilasciate nelle zone costiere di sottocategoria B2;
- f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

122. Per le concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario secondo le medesime modalità fissate per le concessioni demaniali marittime che hanno finalità turistico-ricreative, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993. Per le

concessioni demaniali marittime con finalità diversa da quelle turistico-ricreative e da quelle per la gestione di strutture destinate alla nautica da diporto, l'imposta regionale è dovuta dal concessionario in misura pari al 25 per cento del canone demaniale marittimo statale.

123. Per le concessioni demaniali marittime, di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate prima del termine di cui al comma 121, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta di cui al comma 115 è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Tale misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall'ente gestore del demanio marittimo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

124. A decorrere dall'anno 2015, il 50 per cento dell'imposta regionale di cui ai commi 115 e seguenti, riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni, è ad essi trasferito con riferimento al precedente anno di imposta. Il trasferimento è condizionato alla trasmissione da parte dei comuni, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento al precedente anno d'imposta, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento.

125. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta di cui ai commi 115 e seguenti o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, nonché di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La sanzione di cui al presente comma è ridotta nei casi in cui la violazione non è stata constatata o comunque non sono iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

126. L'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. L'imposta sulle concessioni di cui all'articolo 7, ad eccezione di quelle sul demanio marittimo, è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone di concessione statale.”

127. All'articolo 12 della legge regionale 1/2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 2, dopo le parole: “è tenuto al pagamento di un indennizzo” sono inserite le seguenti: “alla Regione Campania”;

- c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto.”;
- d) al comma 3, dopo le parole: “irrogate dalla Regione Campania”, sono inserite le seguenti: “per illeciti commessi nei porti regionali”;
- e) l’ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

128. L’articolo 12, comma 2, della legge regionale 1/2012, come modificato dal comma 127, è applicato a far data dall’anno di imposta 2013.

129. Le spese di istruttoria di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione), per i procedimenti amministrativi di competenza della Regione Campania, da definire con deliberazione della Giunta regionale, non possono superare quelle fissate dalle Autorità portuali di Napoli e di Salerno. Il mancato pagamento determina l’improcedibilità dell’istanza. I predetti introiti confluiscono sulla missione 10, programma 03, destinata ai porti regionali, e sono utilizzati prioritariamente per attività ispettive e di vigilanza sui porti regionali, ad opera del personale operante negli uffici regionali competenti sul demanio marittimo.

130. La Regione Campania, per tutelare le opere e le infrastrutture di carattere pubblico ricadenti in aree demaniali interessate da project financing che, allo scadere della propria tempistica progettuale non hanno concluso l’iter realizzativo dell’opera, revoca ogni concessione di utilizzo delle aree o finanziamento ai concessionari.

131. Dopo il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione statale, coloro che sono in possesso di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell’ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia.”

“2-ter. L’esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall’articolo 2, secondo comma, lettere a), g) e h) della presente legge, per coloro che hanno conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti territoriali diversi dalla Regione Campania e che li abilita alle predette professioni, è demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della Regione Campania.”

132. All’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è così modificato:
 - 1) dopo le parole: “trasmettendolo,” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre cinque giorni,”;
 - 2) le parole: “provinciale” e “o Sezione autonoma” sono soppresse;
 - 3) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l’inadempimento all’ordine o al collegio professionale competente.”;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di

cui all'articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente.”;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento, nei casi previsti dal secondo comma, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'autorità giudiziaria e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.”;

d) al quarto comma, le parole: “o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato” sono soppresse;

e) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.”.

f) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d'ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo.”.

133. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2013, n. 28, le disposizioni della legge regionale 1/2012, dichiarate illegittime, cessano di avere efficacia e non possono più avere applicazione nei rapporti pendenti. E' fatta salva l'istituzione della società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale, nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti, per gli oneri della cui costituzione si è fatto fronte nell'esercizio finanziario 2012, conformemente all'articolo 81, comma 4, della Costituzione e alla richiamata decisione della Corte Costituzionale, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del Bilancio, a valere sulle risorse imputate alla UPB 1.1.1 “Difesa del suolo” dall'allegato C della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) e al capitolo 1572 del bilancio gestionale 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2012, n. 24 (Approvazione bilancio gestionale 2012 ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7).

134. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo ambientale la società di cui al comma 133 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di

enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. La Regione Campania accompagna il ricorso all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione sociale vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alla medesima società.

135. Per assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituito, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo, alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/2012.

136. Per le finalità previste dal comma 134 si provvede, a legislazione vigente, destinando nell'ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 euro 7.000.000,00 della quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione dell'articolo 5, comma 2-bis, lettera a), della legge regionale 1/2012.

137. I commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/2006.

138. Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

139. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 oppure del provvedimento di VIA, nonchè le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

140. Se sono state accertate le violazioni di cui ai commi 138 e 139, l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, può disporre la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle relative sanzioni, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:

- a) nel caso previsto dal comma 138, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;
- b) nel caso previsto dal comma 139, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.

141. Gli accertamenti volti a valutare le entità del pregiudizio ambientale di cui al comma 140 comportano il pagamento di una ulteriore somma di denaro pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata. Nel caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 140, l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, attiva le procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale oppure tramite impresa se i lavori non sono eseguibili in gestione diretta.

142. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente. Le somme introitate ai sensi dei commi 138, 139 e 141 confluiscono al titolo 3, tipologia 200 e sono integralmente vincolate ad interventi di ripristino e tutela dell'ambiente.

143. L'articolo 30 della legge regionale 11/1996 è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione provvede al finanziamento dei progetti inerenti alle attività di forestazione e bonifica nell'ambito delle risorse disponibili, quantificate, per l'anno 2013, in almeno 60 milioni di euro. Allo scopo di garantire l'efficacia della gestione e dell'utilizzo delle risorse indicate, i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 3, ai fini del presente comma, prevedono l'applicazione delle condizioni di impiego, a partire da quelle minime, di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l'impiego degli addetti a tempo determinato nei limiti delle risorse predette. E' fatto salvo il ricorso a risorse finanziarie aggiuntive reperibili anche sui bilanci degli enti di cui all'articolo 3 e all'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane).”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Fermo restando il divieto di nuove assunzioni, le misure di organizzazione del lavoro, anche in corso, poste in essere dagli enti di cui al comma 4, sono demandate alle procedure di contrattazione decentrata di cui al comma 3.”.

144. Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).

145. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.”.

146. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) nelle aree in cui uno o più comuni hanno avviato i procedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17 (Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale).”.

147. Sono fatti salvi i procedimenti di cui al comma 146 in corso alla data del 19 dicembre 2012, data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 744, recante il disegno della legge finanziaria regionale 2013.

148. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai parchi nazionali presenti sul territorio regionale. In caso di istituzione di centri di recupero della fauna selvatica all'interno dei parchi nazionali, questi ultimi ne danno comunicazione agli uffici regionali competenti.”.

149. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, (Norme sul governo del territorio) è inserito il seguente:

“2-*bis*. Per selezionare i comparti e gli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, il comune può attivare, con o senza preventiva manifestazione di interesse, un concorso pubblico mediante un bando ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare, anche con volumetria premiale, gli obiettivi di più rilevanti interessi pubblici e più elevati standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PUC. Al concorso possono prendere parte i proprietari singoli o associati degli immobili situati negli ambiti individuati dal PUC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi degli articoli 12 e 37, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi in quanto aggiudicatari del concorso.”.

150. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è aggiunto il seguente periodo: “Nelle aree individuate dalle amministrazioni comunali per gli interventi di cui al presente comma possono rientrare anche quelle ricadenti nella zona G del PUC o del PRG vigente, ferme restando le limitazioni e i vincoli derivanti da norme vigenti.”.

151. La trasformazione, la fusione e la scissione di società beneficiarie di contributi regionali e di erogazioni regionali, comunque denominati, successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) non sono di per sé causa di decadenza e di perdita dei benefici ottenuti.

152. I soggetti attuatori beneficiari di contributi regionali finalizzati al recupero e alla costruzione di alloggi nella Regione Campania destinati alla vendita o alla assegnazione in attuazione di bandi pubblicati precedentemente al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) non decadono dalle agevolazioni concesse se destinano gli alloggi realizzati alla locazione a canone convenzionato, permanente o a termine, alle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ferma l'applicabilità dei commi da 4 a 10 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

153. In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento dell'uso del suolo in

attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica.

154. I soggetti attuatori dei programmi costruttivi di cui al comma 153 possono evitare la definitiva pronuncia di decadenza dalla agevolazione se entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano, ai competenti uffici regionali, la delocalizzazione dell'intervento costruttivo di nuova edificazione, originariamente ammesso a contributo per la realizzazione degli alloggi, prevedendo il recupero di immobili di cui gli stessi operatori abbiano la disponibilità nell'intero territorio regionale ad esclusione dei comuni che ricadono nella "zona rossa" a rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'Area Vesuviana del dipartimento della Protezione civile. Il contributo regionale, per gli interventi così delocalizzati, resta stabilito nelle percentuali del costo convenzionale già previsto, per gli interventi di recupero edilizio, dal bando cui il soggetto attuatore ha partecipato risultando ammesso. Detto contributo è calcolato ed erogato, con le modalità già previste dal bando, sulla base di quadri tecnici economici redatti per tale tipologia di intervento con l'applicazione dei limiti di costo approvati con decreto dirigenziale 14 gennaio 2009, n. 7. I programmi costruttivi per i quali ricorrono le predette condizioni sono iniziati, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla comunicazione di avvenuta delocalizzazione.

155. Gli interventi di sostituzione edilizia, consentiti dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 19/2009 se ricadenti in piani particolareggiati esecutivi comunque denominati, ancorché scaduti, sono realizzabili entro il periodo di vigenza di cui all'articolo 12, comma 1, della medesima legge regionale, fermo restando il cambio di destinazione d'uso degli immobili a parità di volumetria esistente, nel rispetto delle ulteriori previsioni del suddetto piano particolareggiato esecutivo.

156. In considerazione della necessità di accelerare l'attuazione e la spesa dei Programmi operativi regionali Campania FESR e FSE 2007-2013, approvati con Decisione (CE) C/2007/4265 dell'11 settembre 2007 e Decisione (CE) C/2007/5478 del 7 novembre 2007, cofinanziati dai fondi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, le somme già impegnate e non spese correlate ai citati programmi operativi regionali, destinati alle azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 46 del predetto regolamento, possono essere impiegate per il finanziamento di prestazioni di lavoro straordinario o per maggiorazioni legate all'articolazione dell'orario di lavoro, per lo svolgimento di specifici incarichi o il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, del personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della programmazione unitaria e dei citati programmi operativi regionali, la cui erogazione è disciplinata con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

157. Per assicurare l'attuazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo della pesca

Campania 2007 – 2013 è istituito nel bilancio regionale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un fondo denominato “Fondo IVA FEP Campania per la pesca” di seguito denominato Fondo, con una dotazione di euro 500.000,00, finalizzato alla realizzazione delle operazioni nell’ambito delle misure del FEP Campania di cui è beneficiaria la Regione, in qualità di organismo intermedio, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) 27 luglio 2006, n. 1198 relativo al Fondo europeo per la pesca. Le risorse del Fondo costituiscono ausilio finanziario, a fondo perduto, per la copertura delle spese per l’IVA ritenuta inammissibile. Il Fondo finanzia integralmente le spese relative all’IVA per le operazioni di cui è beneficiaria la Regione Campania. L’accesso alle risorse del fondo è disciplinato con provvedimento del dirigente responsabile del FEP Campania 2007 – 2013. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse della missione 16, programma 03.

158. Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all’articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno.

159. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere concessi contributi finanziati con risorse proprie della Regione ai soggetti tenuti al rispetto del patto di stabilità interno che violano lo stesso, ad esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni oppure a obbligazioni sottostanti già contratte precedentemente alla data di violazione del patto.

160. A decorrere dall’anno 2013, la spesa annua sostenuta dall’amministrazione regionale per missioni, con esclusione di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali oppure indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non è superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa così stabilito può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento dell’organo di vertice amministrativo dell’ente, da comunicare preventivamente al dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea oppure da soggetti privati.

161. Per consentire economie di spesa in termini di indebitamento netto, a decorrere dall’anno 2013, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalla Regione non superano la misura del 2 per cento del valore dell’immobile. Il predetto limite di spesa non si applica per gli immobili vincolati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro).

162. In applicazione dell’articolo 1, comma 145, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), la Regione, entro il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette la comunicazione del documentato rispetto delle condizioni di cui ai commi da 141 a 144 della citata legge 228/2012 con le modalità stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 174/2012 convertito con modificazioni in legge 213/2012.

163. Gli enti locali che fruiscono di contributo regionale per il concorso al rimborso delle rate di mutuo ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), e delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento

e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), 16 giugno 1992, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992- 1994), 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e 3/2007, possono estinguere anticipatamente il relativo mutuo chiedendo alla Regione di continuare a versare alle casse dell'ente, alle rispettive scadenze, la sola quota capitale residua al momento dell'estinzione. L'ente, ad estinzione avvenuta, può richiedere il rimborso alle rispettive scadenze delle quote di capitale residue inviando alla Regione apposita istanza con allegata la quietanza di pagamento della sorte capitale versata all'istituto mutuante per l'estinzione del mutuo coperto da contributo regionale e il piano di ammortamento contenente il totale delle quote di capitale residuo pari all'ammontare del capitale versato per l'estinzione. La Regione provvede di iniziativa ed alla scadenza delle rate del mutuo estinto al rimborso all'ente della sola quota di capitale della corrispondente rata del mutuo estinto. L'utilizzazione dei piani di intervento e i relativi contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui è riconosciuta ai comuni, al di sotto dei cinquemila abitanti, che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno rinegoziato, con la Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985, 8/2004, 1/2007, 3/2007 prolungando il termine da venti anni a trenta anni, come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 3/2007.

164. Agli enti che hanno rinegoziato o che intendono rinegoziare i mutui concessi dalla Regione ai sensi delle norme regionali indicate nel comma 163, prolungandone il termine, è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell'originario piano di ammortamento.

165. È concesso un finanziamento straordinario di euro 1.200.000,00, a valere sulle risorse rinvenienti della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 sulla missione 7, programma 02, a favore dell'ente provinciale per il turismo di Napoli, finalizzato a garantire la quota di cofinanziamento a carico dell'ente medesimo per la copertura delle spese sostenute in attuazione degli interventi finanziati a valere sui fondi europei e non imputabili agli stessi.

166. I commissari straordinari degli enti strumentali del turismo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, anche tra i funzionari regionali. L'incarico aggiuntivo è svolto a titolo gratuito.

167. La riscossione delle tasse automobilistiche, oltre che tramite i soggetti previsti dalla normativa statale, può essere effettuata dalla Regione avvalendosi delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, quale ente preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. L'accredito alla tesoreria regionale delle somme riscosse avviene nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), per i soggetti tenuti ad applicarle e secondo le modalità previste dalla normativa statale di

riferimento negli altri casi.

168. I soggetti di cui al comma 167 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale oppure per la riconosciuta natura pubblicistica.

169. L'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria. L'imposta è dovuta nella misura indicata nella Tabella C allegata alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti pubblicato in data 27 dicembre 2011.

170. Il soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

171. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell'espletamento delle attività di cui ai commi 169 e seguenti. In attesa della stipula delle citate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a:

- a) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio;
- b) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

172. L'inottemperanza della disposizione di cui al comma 171, lettera a), comporta per i trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.000,00 e massima di euro 5.000,00. L'inottemperanza della disposizione di cui al comma 171, lettera b), comporta per i trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.

173. In caso di ritardati, omessi o insufficienti versamenti alla scadenza di quanto dovuto ai sensi dei commi 169 e seguenti, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 471/1997.

174. Le modalità di pagamento, riversamento e accertamento, nonché di composizione e trasmissione dei flussi informativi necessari per l'amministrazione dell'imposta di cui ai commi 169 e seguenti sono disciplinate con atto della Giunta regionale. Le modalità possono essere inserite nelle convenzioni di cui al comma 171. Le predette convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra la Regione ed i soggetti convenzionati relativi al periodo intercorrente tra

la data di entrata in vigore della presente legge e la stipula delle convenzioni stesse.

175. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di cui ai commi 169 e seguenti:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del Codice della Navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
- i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a chilogrammi 4.500;
- l) gli aeromobili ad ala rotante.

176. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti di cui ai commi da 169 a 175, in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

177. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 169 a 176 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), in quanto compatibili.

178. Alla fine del comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2009), sono aggiunte le seguenti parole: “Le medesime disposizioni si applicano alle attività di accertamento e riscossione in materia di canoni idrici e di depurazione gestiti in forma diretta.”.

179. A decorrere dall'anno 2013, le risorse derivanti dal comma 178 possono essere utilizzate per le finalità indicate, nei limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 78/2010. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse della missione 09, programma 04.”.

180. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1/2012, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'esecuzione delle convenzioni con i gestori del Servizio idrico integrato (SII).”.

181. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli schemi delle convenzioni di utenza per la fornitura del servizio idrico all'ingrosso e di depurazione delle acque, che gli enti locali, i gestori del servizio idrico e di depurazione delle acque reflue e i soggetti incaricati della riscossione delle relative tariffe sono tenuti a sottoscrivere. Ferma restando anche per i gestori del servizio idrico integrato l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 30, comma 3, della legge regionale 1/2012 non possono accedere a contributi o finanziamenti, a qualsivoglia titolo concessi, gravanti sul bilancio regionale, con esclusione dei finanziamenti a valere sui fondi

comunitari o sul fondo di sviluppo e coesione, fino a che gli stessi inadempimenti non siano stati rimossi, gli enti locali che:

- a) non sottoscrivono le predette convenzioni;
- b) non corrispondono tempestivamente alla Regione la quota di sua spettanza delle tariffe incassate dagli utenti finali del servizio;
- c) siano titolari dei poteri di vigilanza, ancorché in forma associata o in quanto costituiti in ambito ottimale, sui gestori del servizio o sui soggetti incaricati della riscossione, che abbiano dato luogo agli inadempimenti di cui alle lettere a) e b).

182. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni.

183. Nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip, oppure, se più basse, conformandosi alle minori voci di costo dei contratti adottati da uno dei due enti.

184. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), le parole: “a tutto il 31 dicembre 2011” sono sostituite con le seguenti: “a tutto il 31 dicembre 2012”.

185. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2010, laddove prevede che gli interessi moratori per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo sono calcolati nella misura fissata per l'interesse legale, si intende nel senso che gli interessi moratori sono calcolati applicando il 50 per cento del tasso dell'interesse legale di periodo per ogni semestre compiuto.

186. L'onere per le spese di trasporto sostenute dal personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti derivanti dagli iter autorizzabili previsti dagli articoli 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), 9 del decreto legislativo 163/2007 e 52-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono a carico dei soggetti proponenti.

187. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12, (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania), è soppresso.

188. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Adesione al Consorzio per la Promozione e la Valorizzazione degli Studi Universitari con sede in Benevento);

- b) la legge regionale 26 febbraio 2013, n. 2 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012);
- c) il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16/2010;
- d) l'articolo 32 e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 42 della legge regionale 1/2012;
- e) gli articoli 4, 5, 8 e il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Caldoro

Tabella A – Tabella per la determinazione del coefficiente e le modalità di assegnazione del punteggio ai singoli comuni costieri (Articolo 1, comma 119)c

Caratteristica	Coefficiente	Parametro	Punteggio	Totale max	
Sviluppo turistico					
	n1 - presenze turistiche/metri quadrati in concessione	n1 = 0	0		
		n1 ≤ 3	2		
		3 < n1 ≤ 5	4		
		n1 > 5	6		
				6	
	n2 - presenze turistiche/residenti	n2 ≤ 5	2		
		5 < n2 ≤ 10	4		
		n2 > 10	6		
				6	
	n3 - posti letto delle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle/totale posti letto	n3 = 0	0	1/20 di n3	
		n3 > 0			
				5	
n4 - numero totale dei posti letto/superficie comunale espressa in kmq	n4 ≤ 25	1			
	25 < n4 ≤ 100	2			
	n4 ≥ 100	3			
			3		
Totale				20	
Caratteristiche ambientali					
	Per ciascun parco nazionale ricadente in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale		1		
	Per ciascun parco regionale ricadente in tutto o in parte nel perimetro del territorio comunale		1		
	Per ciascuna aree naturale protetta ricadente in tutto o in parte negli specchi acquei prospicienti il comune		1		
				3	
Balneabilità					
	Per ciascuna bandiera blu ottenuta nell'ultimo quadriennio		1		
					4

	n5 - numero prelievi con esito positivo/totale dei prelievi effettuati dall' Arpac nel comune	$n5 \leq 50\%$	0	
		$n5 > 50\%$	1/20 di n5	
				5
Totale				9
Totale generale				32

Tabella B – Descrizione delle fonti utilizzate per la determinazione del coefficiente. Descrizione del coefficiente e relativa fonte (Articolo 1, comma 119)

Caratteristica	Coefficiente	Fonte
Sviluppo turistico		
	n1 - presenze turistiche/metri quadrati in concessione	Le presenze turistiche sono rilevate dai dati forniti dagli Enti Provinciali per il turismo (EPT) e sono relativi all'anno immediatamente precedente la rilevazione. I metri quadrati in concessione risultano dalla somma delle aree demaniali marittime e specchi acquei dati in concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa, e sono forniti dell'Agenzia del Demanio relativamente all'anno immediatamente precedente la rilevazione.
	n2 - presenze turistiche/residenti	Il dato relativo al numero dei residenti di ciascun comune costiero della Regione Campania è aggiornato sulla base delle rilevazioni dell'Istat.
	n3 - posti letto delle strutture alberghiere a 4 e 5 stelle/ totale posti letto	I posti letto a 4 e 5 stelle sono riferiti esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere di pari classificazione, secondo i dati forniti dagli Enti provinciali per il turismo (EPT). Il totale dei posti letto è dato dalla somma dei posti letto relativi a tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta) presenti in ciascun comune costiero, secondo i dati sono forniti dagli Enti provinciali per il turismo (EPT).
	n4 - numero totale dei posti letto/ superficie comunale espressa in kmq	Il dato relativo alla superficie comunale in chilometri quadrati, riferita a ciascun comune costiero della Regione Campania, è aggiornato sulla base delle rilevazioni dell'Istat.
Caratteristiche ambientali		
	Presenza di parchi nazionali, regionali e aree protette ricadenti in tutto o in parte nel perimetro del territorio	Il numero dei parchi nazionali e regionali presenti in ciascun comune costiero è rilevato sulla base dei dati forniti dalle strutture amministrative regionali competenti in materia di urbanistica, governo del territorio e tutela dei beni ambientali e paesaggistici. Il numero delle aree marine protette, presenti in ciascun comune costiero, è rilevato sulla base dei dati dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare.
Balneabilità		
	bandiera blu ottenute nell'ultimo quadriennio	I dati relativi alle bandiere blu assegnate ai comuni sono rilevate dall'Arpac

	<p>n5 - numero prelievi con esito positivo/totale dei prelievi effettuati dall'Arpac</p>	<p>I dati relativi al numero dei prelievi effettuati per ciascun comune e la loro balneabilità sono forniti dall'Arpac.</p>
--	--	---

Allegato C (Articolo 1 , comma 169)

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) ≥ 5 EPNdB
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile).

E' positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	$a1 * MTOW$ (tons) se $MTOW$ (tons) ≤ 25 $a1 * 25 + b1 * (MTOW$ (tons) $- 25)$ se $MTOW$ (tons) > 25
Classe 2	$a2 * MTOW$ (tons) se $MTOW$ (tons) ≤ 25 $a2 * 25 + b2 * (MTOW$ (tons) $- 25)$ se $MTOW$ (tons) > 25
Classe 3a	$a3 * MTOW$ (tons) se $MTOW$ (tons) ≤ 25 $a3 * 25 + b3 * [MTOW$ (tons) $- 25]$ se $MTOW$ (tons) > 25
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW$ (tons)) se $MTOW$ (tons) ≤ 25 $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW$ (tons) $- 25)$ se $MTOW$ (tons) > 25

Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW (tons))$ se $MTOW (tons) \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)]$ se $MTOW(tons) > 25$
-----------	---

Tabella C3. Valori dei parametri delle misure

a1	€ 1,50
a2	€ 1,00
a3	€ 1,00
b1	€ 2,50
b2	€ 2,00
b3	€ 1,50

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1

Comma 1.

Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18: “Disposizioni di finanza regionale.”.

Articolo 33: “1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 7, vengono eliminate le abrogazioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, e degli articoli 2, 6, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 maggio 1984, n. 13, e pertanto viene ripristinata la validità degli stessi.”.

Comma 2.

Legge Regionale 9 ottobre 2012, n. 29: “Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa.”.

Articolo 5: “Contenimento della spesa.”.

“1. Con efficacia immediata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti previsti per il fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto del cinquanta per cento; gli stanziamenti previsti per le attività di comunicazione, di cui al regolamento approvato con Delib.C.R. 27 gennaio 2004, n. 245/1 (Regolamento per l'attività di comunicazione e informazione dei gruppi consiliari), sono ridotti del venticinque per cento, tenuto conto dei contratti in essere.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa.”.

Comma 8.

Codice Civile

Libro V – Del lavoro.

Titolo III – Del lavoro autonomo.

Comma 9.

Costituzione 27 dicembre 1947 - Costituzione della Repubblica italiana .

Articolo 118: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Comma 11.

Delibera Giunta Regionale della Campania 10 dicembre 2012, n. 723: “Società partecipate dalla Regione Campania operanti nel campo della Ricerca e dell'ICT.”.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”.

Articolo 14: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.”.

Comma 22: “22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.”.

Comma 12.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.

Articolo 3: “Principi generali.”.

Comma 8: “8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.”.

Articolo 8: “Finanziamenti con vincolo di destinazione.”.

Comma 4: “4. Le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono reiscritte, con le medesime finalità, nella competenza del nuovo esercizio fin quando permane il relativo vincolo di destinazione.”.

Articolo 9: “Ricorso al mercato finanziario.”.

Comma 2: “2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.”.

Articolo 11: “Strumenti della programmazione finanziaria.”.

Comma 1, lettera b): “1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione, oltre alla legislazione ordinaria di entrata e di spesa:

b) la legge di bilancio, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;”.

Articolo 14: “Legge finanziaria.”.

Comma 1: “1. La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, presenta all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge finanziaria qualora sia necessario:

a) rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali, ivi comprese le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei relativi crediti;

b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione;

c) rifinanziare, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, le leggi regionali di spesa che hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili;

- d) modificare, per gli esercizi considerati dal bilancio pluriennale, le autorizzazioni legislative di spesa;
- e) Abrogata.

Articolo 26: “Copertura finanziaria delle leggi regionali.”.

“1. Sono sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, le leggi che sopprimono entrate regionali o ne riducono il gettito nonché le leggi spesa di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c).

2. All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui al precedente comma. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.

3. Le leggi sottoposte all'obbligo della copertura finanziaria devono indicare, in termini di competenza, l'ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni, con riguardo agli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare. Nel caso delle leggi di cui alla lettera b) dell'articolo 12, comma 1, tale quantificazione opera come determinazione dei relativi stanziamenti di bilancio; negli altri casi opera soltanto come termine di riferimento per l'indicazione dei mezzi di copertura e produce gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 12.

4. Alla copertura finanziaria si provvede, con riguardo agli esercizi interessati dai relativi oneri, con mezzi di bilancio ed extrabilancio, nel rispetto del principio di equilibrio previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 3, e dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

5. Costituisce copertura mediante mezzi di bilancio: l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'impiego di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. In relazione all'esercizio o esercizi sui quali gli oneri sono destinati a gravare, i mezzi di copertura vanno indicati con riguardo al bilancio annuale e/o al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

6. Costituisce copertura mediante mezzi extrabilancio la modifica della legislazione vigente, in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese rese doverose da disposizioni preesistenti del tipo di quelle di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12, comma 1.

7. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio pluriennale, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano, comunque, l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.”.

Articolo 32: “Impegni di spesa.”.

“1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso assegnati del bilancio gestionale in corso.

2. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione debba venire a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. L'atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l'indisponibilità delle medesime per altri scopi.

4. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

- a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi, nonché i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;
- b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, i canoni di leasing;

c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

5. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Qualora alla prenotazione di impegno abbia fatto seguito l'avvio di procedure di scelta del contraente, le relative somme sono riscritte, per un solo esercizio, nella competenza del nuovo bilancio e conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti già adottati.”.

Articolo 47: “Conto del bilancio.”.

Comma 5: “5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

Comma 13.

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24: “Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità.”.

Articolo 1: “Campania equa.”.

Commi 3, 4 e 5: “3. In attuazione dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), chiunque sia debitore della Regione ed abbia un titolo di credito nei confronti della stessa, certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), come modificato dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può chiedere di essere iscritto al Registro telematico delle compensazioni.

4. Il dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali provvede all'istruttoria dell'iscrizione e trasmette il risultato alla Giunta regionale per operare la compensazione.

5. Le presenti disposizioni operano in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania - Articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).

Articolo 3: “Campania zero.”.

Comma 6: “6. I dirigenti della Regione, gli assessori regionali, gli amministratori delle società regionali ed i direttori generali di agenzie regionali non possono avvalersi di consulenze retribuite, affidate a professionalità esterne all'amministrazione regionale.”.

Articolo 4: “Campania trasparente”.

Comma 1: “1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale:

a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali;

b) i dipendenti dello Stato o delle regioni, addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;

c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

- d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;
- f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.”.

Comma 14.

Legge Regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Misure urgenti per la finanza regionale.”.

Articolo 19: “Modifiche legislative”.

Comma 4: “4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.”.

Comma 15.

Legge Regionale 24 dicembre 2012, n. 38: “Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”.

Articolo 10: “Adeguamento all'articolo 23-ter del decreto-legge 201/2011.”.

Comma 1: “1. Con provvedimento dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, secondo i rispettivi ordinamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, stabilendo come parametro di riferimento massimo il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Il personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso la Regione o enti pubblici regionali, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del venticinque per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di provenienza.”.

Comma 16.

Legge Regionale 6 dicembre 2011, n. 21: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.”.

Articolo 2, comma 1: “1. Le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla Delib.G.R. n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo dell'utilizzo degli idonei per effetto dei vincoli scaturiti dalla violazione del patto di stabilità operata dalla Delib.G.R. 22 ottobre 2009, n. 1602, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 2013.”.

Comma 17, lettere a) e b).

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33: “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania.”.

Articolo 5: “Individuazione delle Aree naturali protette”.

Comma 1, numeri 2 e 7: “1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco:

- a) *Sistemi parchi e riserve*
- 2) Roccamonfina e foce Garigliano
- 7) Monti Lattari.”.

Articolo 13: “Il Direttore dell'Ente Parco”.

Comma 1: “1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea, su proposta dell'assessore all'urbanistica e con decreto del Presidente della Giunta regionale tra gli idonei alla carica a Presidente dei parchi. Il Direttore dura in carica tre anni.”.

Comma 18.

Legge Regionale 24 dicembre 2012, n. 38 già citata alla nota al comma 15.

Articolo 5: “Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari.”.

Comma 2: “2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012.”.

Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”.

Legge Regionale 9 ottobre 2012, n. 29 già citata alla nota al comma 2.

Articolo 3: “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.”.

Comma 1: “1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.”.

Comma 19.

Legge Regionale 16 maggio 2001, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, articolo 2, comma 4 - già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n. 50.”.

Articolo 1, comma 5: “5. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dell'articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n. 11, se le unità sono, in posizione di comando o di distacco.”.

Comma 20.

Legge 7 giugno 2000, n. 150: “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.”.

Articolo 6: "Strutture".

"1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge."

Articolo 7: "Portavoce".

"1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità."

Articolo 9: "Uffici stampa".

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Comma 21.

Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23: "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania."

Articolo 9, comma 1: "Al difensore civico spetta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali."

Comma 22.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 già citato alla nota al comma 11.

Articolo 14 già citato alla nota al comma 11.

Comma 22 già citato alla nota al comma 11.

Comma 24.

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6: “Funzionamento dei gruppi consiliari”.

Articolo 3, commi 1 e 2: “1. In applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 174/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, sulla base delle linee guida e del relativo modello di rendicontazione deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012: “Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”.

Comma 25.

Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna.”.

Articolo 3, comma 2: “La Commissione è costituita da 20 (venti) donne, nominate dal Presidente della Giunta regionale, scelte tra:

- a) aderenti a movimenti femminili dei partiti politici;
- b) iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in regione, rappresentative delle diverse culture;
- c) esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità.

Inoltre, ne fa parte il consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, di cui all'art. 4 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.”.

Comma 26.

Legge Regionale 7 febbraio 1979, n. 12: “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 febbraio 1977 n. 14: «istituzione della Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna».”.

Articolo unico, lettera f): “Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è costituita la Consulta regionale per la condizione della donna, composta:

f) da una rappresentante per ogni Associazione o movimento femminile a carattere nazionale o regionale istituzionalmente finalizzati al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti alla condizione della donna.”.

Comma 27.

Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8: “Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 8, comma 1: “1. La Segreteria tecnico - operativa è costituita da dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 ed è articolata negli uffici:

- a) segreteria;
- b) studi e documentazione;
- c) piani e programmi;”.

Comma 28.

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 17: “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza..”.

Articolo 3: “Nomina, requisiti e incompatibilità.”.

Comma 1: “1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura.”.

Comma 29.

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18: “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.”.

Articolo 2: “Costituzione, incompatibilità e revoca.”.

Comma 1: “1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura.”.

Comma 32.

Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.”.

Articolo 1, comma 2: “2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”.

Articolo 32: “Modalità di assunzione.”.

“1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.”.

Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili.”.

Articolo 18: “Disposizioni transitorie e finali.”.

Comma 2: “2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.”.

Comma 33.

Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 13: “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie.”.

Articolo 22: “Autorizzazione all'esercizio farmaceutico.”.

Comma 4: “4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.”.

Legge 2 aprile 1968, n. 475: “Norme concernenti il servizio farmaceutico.”.

Articolo 1, comma 3: “La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.”.

Comma 35.

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.”.

Articolo 4: “Formazione.”.

Comma 2: “2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipes specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno.”.

Comma 36.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).”.

Articolo 1, commi 2-bis, 237-nonies, 237-decies, 237-undecies, 237-duodecies e 237-duovicies: “2-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalla Regione o dagli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, ai componenti di organi amministrativi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui siano già state effettuate le riduzioni di cui ai commi 5 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania).

237-nonies. Se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato domanda ai sensi del comma 237-quinquies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale ai fini dell'accreditamento, il Commissario ad acta fissa criteri di adeguamento agli standard ovvero stipula accordi di riconversione con le strutture stesse. In mancanza di accordi, si procede ad una riduzione proporzionale delle relative attività accreditabili ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

237-decies. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 237-undecies e 237-duodecies, il titolo di accreditamento istituzionale definitivo decorre, per le strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, nonché per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge 10/2011, dalla data di pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di presa d'atto di cui al comma 237-undecies, salvo quanto disposto dall'articolo 4,

comma 22, del Reg. reg. n. 1/2007, come aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008). La mancata presentazione della nuova domanda di accreditamento istituzionale definitivo entro i termini di cui al comma 237-quinquies, ovvero la presentazione della domanda da parte di strutture non in possesso anche di uno dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 237-sexies e octies, comporta la revoca dell'accREDITAMENTO in atto per il tramite di successivi provvedimenti del Commissario ad acta.

237-undecies. So.re.sa. trasmette alle competenti strutture regionali ed alla struttura commissariale, entro e non oltre il cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto commissariale di cui al comma 237-quinquies, l'elenco contenente la ricognizione delle domande regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica applicativa, inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, e l'elenco delle domande inoltrate da tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 35, della legge 10/2011, entro e non oltre il 31 maggio 2012. La conferma dell'accREDITAMENTO avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto da adottarsi rispettivamente entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco contenente le domande inoltrate dalle strutture sanitarie private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale ed entro il termine del 30 giugno 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché mediante successivi decreti commissariali suddivisi per branche di attività e per singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale e condizionati all'esito delle procedure di verifica di cui al comma 237-duodecies.

237-duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di presa d'atto di cui al comma 237-undecies, la competente struttura regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze presentate attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese le certificazioni e gli atti di notorietà di cui ai commi 237 sexies ed octies, nonché del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accREDITAMENTO istituzionale, mediante le Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). Se dalle verifiche, da completarsi entro il 31 dicembre 2012, risulta la mancanza dei requisiti di ammissibilità o dei requisiti ulteriori previsti per l'accREDITAMENTO, il Commissario ad acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui al Reg. reg. n. 3/2006 e al Reg. reg. n. 1/2007, ivi compresa la revoca dell'accREDITAMENTO. L'espletamento delle procedure di verifica avviene in collaborazione con il rappresentante legale della struttura sanitaria o socio-sanitaria, o con suo delegato, che provvede a fornire le informazioni necessarie ed utili per la conclusione delle procedure stesse secondo le modalità definite con Delib.G.R. n. 1489/2006 e s.m.i..

237-duovicies. È fatto divieto di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati dalla So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in materia sanitaria.

Comma 37.

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale."

Articolo 6: "Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere."

Commi 10, 13-bis, 14, 14-quinquies, 15-bis e 16: "10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010).

13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009.

14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009.

14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009.

15-bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa.. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.”.

Commi 41, 42 e 43.

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.”.

Articolo 18-bis: “Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale.”.

“1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione emette appositi avvisi per la presentazione di

manifestazioni di interesse, cui possono partecipare esclusivamente le persone che sono in possesso dell'iscrizione nell'Elenco unico regionale degli idonei istituito con la Delib.G.R. 2 agosto 2010, n. 575, di seguito denominato "Elenco".

2. Al fine dell'aggiornamento dell'Elenco, la Giunta regionale emette periodicamente un avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco medesimo dei candidati in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'iscrizione nell'Elenco avviene all'esito della valutazione della idoneità alla nomina di direttore generale effettuata dalla commissione di cui al comma 4.

3. La Giunta regionale nomina i direttori generali tra gli aspiranti indicati dalla commissione tecnica a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno presentato manifestazione di interesse di cui al comma 1.

4. La commissione tecnica incaricata di effettuare le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 è composta da:

- a) un dirigente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;
- c) tre componenti scelti con sorteggio pubblico tra i docenti ordinari di diritto ed economia (diritto pubblico, diritto amministrativo, economia politica, politica economica ed economia aziendale) delle università della Campania.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare, da sottoporre all'approvazione della maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, compreso le modalità di nomina della commissione di cui al comma 4, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Fino all'approvazione del disciplinare la nomina dei direttori generali è comunque disposta tra le persone iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare.

Delibera Giunta Regionale della Campania 14 febbraio 2011, n. 37: "Approvazione dell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della Regione Campania, giusta delibera di giunta regionale n. 575 del 02/08/2010 di approvazione di avviso pubblico di selezione, pubblicata sul b.u.r.c n. 57 del 16/08/2010 e sulla g.u. n. 70 del 03/09/2010."

Delibera Giunta Regionale della Campania 24 maggio 2011, n. 193: "Ammissione definitiva del dr. Michele Rossi, nato a Benevento il 01/01/1953, nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della Regione Campania, approvato con delibera di giunta regionale n. 37 del 14/02/2011, pubblicato sul burc n.11 del 14/02/2011, in esecuzione della ordinanza ex art. 700 c.p.c del tribunale di Napoli - sezione lavoro, proc. n. 8789 emessa in data 07/03/11."

Delibera Giunta Regionale della Campania 31 maggio 2011, n. 230: "Ammissione con riserva, sino all'esito del giudizio, della dott.ssa Flora Beneduce nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere della Regione Campania, approvato con delibera di giunta regionale n. 37 del 14/02/2011, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Napoli - sezione lavoro, emessa in data 05/04/2011."

Comma 44.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota al comma 36.

Articolo 1, commi 244 e 245: "244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) in una struttura tecnica, in

materia politica sanitaria regionale, che ne assume, in continuità, le relative funzioni, assicurando il proprio supporto alla programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale.

245. L'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi, e comunque non oltre la data di immissione nelle funzioni della struttura tecnica prevista dal comma 244, a decorrere dalla quale è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'agenzia regionale sanitaria)

Commi 46 e 47.

Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 13: “Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla Pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.”.

Articolo 1, comma 2: “Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/1981 che alla data del 31 dicembre 2009 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 18/1997, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione e concessione in uso, i cui occupati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale n. 18/1997, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi.”.

Articolo 2, comma 1: “La regolarizzazione non può avvenire per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento di decadenza o di annullamento, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 18/1997 ed ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 19;
- b) soggetti che siano locatari di alloggi di Enti previdenziali o di proprietà pubblica;
- c) soggetti che siano stati assegnatari di alloggi di E.R.P. o beneficiari di contributi pubblici per acquisto, conservazione o ristrutturazione della prima casa e benefici equipollenti;
- d) soggetti o coniuge che hanno subito condanne penali per reati associativi.”.

Articolo 3: “Ogni assegnatario è custode dell'alloggio assegnatogli, lo stesso dovrà garantirne la conservazione del buono stato locativo e risponde di tutte le violazioni connesse all'obbligo di custodia,

I titolari di assegnazione di alloggi di E.R.P. sono tenuti a comunicare all'Ente gestore, nel termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale abbandono dell'alloggio.

L'inosservanza di quanto previsto dal precedente comma comporta il pagamento degli eventuali danni arrecati all'Ente gestore, così come dallo stesso accertati, ivi compreso il costo della necessaria ristrutturazione dell'alloggio da riassegnare.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 30 della menzionata legge regionale n. 18/1997.

La regolarizzazione avviene su istanza dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Ragione Campania della presente legge.

A carico degli assegnatari o eredi che hanno ceduto illegalmente l'alloggio assegnato, l'Ente Gestore applicherà una sanzione amministrativa nella misura di un minimo di euro 15.000 ad un massimo di euro 25.000, oltre al costo necessario per lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Sarà cura degli Enti gestori promuovere la necessaria mobilità, al fine della regolarizzazione del rapporto locativo per quei soggetti che occupano alloggi sovra/sotto dimensionati alla composizione del proprio nucleo familiare.

Per quei nuclei familiari non regolarizzabili ai sensi della presente legge saranno applicate le norme previste dall'articolo 33 della legge regionale n. 18/1997.

Restano in vigore, inoltre, anche tutte le norme previste dalla citata legge regionale n. 18/1997, relative alla regolarità dei pagamenti della indennità dovute.”.

Comma 48.

Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18: “Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.”

Articolo 14: “Subentro nella domanda e nell’assegnazione.”

Comma 5: “5. Nella domanda o nell’assegnazione subentrano i parenti di primo grado in linea retta o collaterale componenti il nucleo familiare da almeno cinque anni, i cui titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o che hanno di fatto abbandonato la conduzione dell’alloggio assegnato.”

Comma 49.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”

Articolo 5: “Rideterminazione dell’importo della tassa automobilistica regionale.”

Comma 2: “2. Per l’anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all’articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell’apposito Fondo nazionale da riscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dall’anno 2013 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all’articolo 37.”

Comma 50.

Decreto Commissario ad Acta 25 giugno 2012, n. 70: “Approvazione dei documenti di definizione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie a carattere residenziale per persone in stato vegetativo in speciali unità di accoglienza permanente (S.U.A.P.), definizione dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale – Integrazione DGRC 7301 31 dicembre 2001 e Regolamento Regione Campania 1 del 22.06.2007 e adozione della Scheda di valutazione sanitaria-clinico-funzionale.”

Comma 52.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431: “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.”

Articolo 11: “Fondo nazionale.”

Comma 6: “6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.”

Comma 53.

Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.”

Articolo 63: “Programmazione regionale .”

Comma 7: “7. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Comma 58.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Articolo 44: “Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario.”

Comma 8: “8. Il CEINGE - Biotecnologie Avanzate società consortile srl, organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare; opera sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi, e comunque fatte salve tutte le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010 e 2011, individuate nel capitolo 7254, UPB 4.15.38.”.

Comma 60.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”.

Articolo 8-ter: “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.”.

“1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

- a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati

Comma 61.

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.”.

Articolo 42: “Fondo sociale per la non autosufficienza”.

Comma 5: “5. Le risorse appartenenti al Fondo sono assegnate agli Ambiti territoriali sociali con vincolo di destinazione e devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare i servizi e le prestazioni così come definite dal comma 3.”.

Comma 62.

Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18 già citata nella nota al comma 48.

Articolo 6: “Commissione per la formulazione delle graduatorie.”.

Comma 2, lettera e): “2. La Commissione è così composta:

- a) un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede lo IACP provinciale;
- b) un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
- c) un dirigente o funzionario dell’IACP competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;
- d) un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.”.

Comma 65.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.”.

Articolo 7: “Riqualificazione aree urbane degradate”.

“1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l’integrazione sociale.

2. Al riguardo le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, relativo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. Al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento entro il limite del cinquanta per cento della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vincolando la regione all'inserimento, nella programmazione di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Per le industrie inquinanti o per quelle non compatibili con le attività residenziali limitrofe, la sostituzione edilizia è consentita a condizione della preventiva delocalizzazione dell'azienda in ambito regionale, garantendo, con un apposito piano di delocalizzazione, l'incremento del dieci per cento nei successivi cinque anni degli attuali livelli occupazionali. Il piano di delocalizzazione si realizza attraverso il piano urbanistico attuativo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

6. Nelle aree urbanizzate con le esclusioni di cui all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici e residenze o alloggi di servizio che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 o del comma 5 dell'articolo 5.

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle residenze turistico-alberghiere, a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al trentacinque per cento del volume esistente e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 (Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche).

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento dell'amministrazione comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5. Sono fatti salvi gli interventi per i quali è stata presentata istanza precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime nel termine di trenta giorni decorso il quale il parere si intende reso, approva le linee-guida con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni comunali ed avvisi pubblici.

8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in

sito, di edifici diruti e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della presente legge nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.”.

Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”.

Articolo 1: “Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria.”.

Comma 18: “18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso.”.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Comma 69.

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”.

Articolo 25: “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità.”.

“1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

- d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

Delibera Giunta Regionale della Campania 1 agosto 2006, n. 1041: “Istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 2007/2013.”.

Comma 78.

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.”.

Articolo 5: “Autorità competente.”.

Comma 2: “2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.”.

Comma 79.

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 51: “Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato.”.

Articolo 3: “Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conferme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2, sono annualmente ripartiti, tra le Associazioni di cui all'articolo 1, in attesa dei dati elettorali di cui alla lettera b) del presente comma, nel modo seguente:

- a) il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - sui contributi IVS;
- b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associate certificato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - sui contributi IVS.”.

Comma 82.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”.

Articolo 236: “Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri.”.

“1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.”.

Articolo 1115: “Facoltà del personale delle Forze di polizia.”.

“1. Al personale delle Forze di polizia si applica l'articolo 236.”.

Legge 1 aprile 1981, n. 121: “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.”.

Articolo 16: “Forze di polizia.”.

Comma 1: “Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.”.

Comma 84.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”.

Articolo 16-bis: “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.”.

“1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

- a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

- a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
- d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile. (141)

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
- b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.”.

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008.”.

Articolo 39: “Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.”.

Comma 1: “1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori.”.

Comma 85.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

Articolo 42-bis: “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.”.

“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari

a cura dell'amministrazione precedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.”.

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12: “Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”.

Commi 86 e 87.

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.”.

Articolo 9: “Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica.”.

Comma 1: “1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al nove per cento per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli ed al ventinove per cento per l'ente autonomo Teatro di San Carlo delle risorse previste dall'articolo 13.”.

Articolo 11: “Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa.”.

Comma 1: “1. È istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo o da suo referente, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati dalla commissione consiliare competente.”.

Articolo 12: “Pianificazione delle risorse.”.

Comma 1: “1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il venti per cento delle risorse disponibili;
- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dieci e mezzo per cento delle risorse;
- c) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al trentotto per cento delle risorse;
- d) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili;
- e) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse disponibili;

- f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettere d), e), l), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;
- g) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;
- h) sostegno annuale per quei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che rispettano i requisiti dell'art. 10, settore danza, e art. 16, settore teatrale, del D.M. 21 dicembre 2005 del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, cui sono assegnate il tre per cento delle risorse disponibili;
- i) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse;
- l) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q) cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse distribuite proporzionalmente al numero dei posti;
- m) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r) cui sono assegnate il tre e mezzo per cento delle risorse;
- n) funzionamento dell'osservatorio regionale, degli organi di valutazione e vigilanza a cui sono assegnate mezzo punto percentuale delle risorse;
- o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il due per cento delle risorse.”.

Comma 88

Legge regionale 27 agosto 1984, n. 37: “Adesione della Regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici”.

Art. 2, comma 1: “I rappresentanti della Regione Campania negli organi del Consorzio di cui al precedente articolo 1, sono nominati dal Consiglio Regionale entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della proposta; decorso inutilmente tale termine la proposta della Giunta si intende accolta”.

Legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 “Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità”.

Art. 4, comma, 1 lettera a): “1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale: a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali;”.

Comma 92

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 8: “Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto”

“1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche

necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. (20)

3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade».

6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.

8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-quater. Abrogato.

10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

- a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;
- b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.

Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

11. L'articolo 179 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorità marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior

espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo nè vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. È abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.”.

Comma 93

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.”.

Art. 14: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali”

comma 22: “22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate”

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 16: “Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto”.

commi 5 e 6: “5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario

elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro”.

6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture”.

Comma 94

Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3: “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”.

Art. 6: “Funzioni della Regione”.

comma 1: “1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/1997, del D.Lgs. n. 422/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.Lgs. n. 400/1999 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di:

- a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
- b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
- c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.

Art. 8: “Funzioni delle province”.

comma 1: “1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due province della Regione Campania;
- d) servizi e impianti di trasporto a fune;
- e) servizi lacuali”.

Art. 9: “Funzioni dei comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane”

commi 1, 2 e 3: “1. Ai comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:

- a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;
- b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
- d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente.

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio”.

Art. 16: “Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico”.

commi 4, 5 e 6: “4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.

5. Ciascuna Provincia, in concorso con i comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.

6. Nell'Ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone”.

Art. 17: “La programmazione triennale dei servizi minimi”.

comma 1: “1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le province, in riferimento ai singoli bacini di traffico, i comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 422/1997, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
- b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
- c) le risorse da destinare all'esercizio;
- d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;
- e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
- f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
- g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi”.

Art. 42: “Contributi per i servizi minimi”.

comma 2: “2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle province ed ai comuni Capoluogo di Provincia o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.”.

Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8: “Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”.

Art. 12, comma 1: “1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola, da trasciversi, a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare”.

Comma 96

Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33: “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole)”.

Art. 2: “Disposizioni di attuazione”

Comma 2: “2. Per l'anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/2010 è fissato al 30 giugno 2013”.

Comma 97, lettere a) e b).

Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Art. 1, commi 21, 22, 23 e 39: “21. È istituito l'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L'IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All'Istituto sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
- b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
- c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
- d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
- e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
- f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell'andamento del sistema vino campano (Osservatorio).

22. Organi dell'Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto da:

- a) assessore all'agricoltura o suo delegato;
- b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;
- c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
- d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine aventi sede in Regione Campania;
- e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più rappresentative in Campania;
- f) un rappresentante campano designato da Federvini;
- g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;

h) un rappresentante designato dall'associazione "Campania wine group";

i) un rappresentante designato dall'associazione enologi della Regione Campania.

23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di controllo sull'Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l'organizzazione e la dotazione dell'IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. Nelle more della dotazione organica, l'Istituto si avvale di cinque unità lavorative inquadrare nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione Campania, denominato "Istituto della vite e del vino campano", e lo stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243".

39. Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria, sono stanziati ulteriori euro 100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai comuni. Le economie sopravvenute dai ribassi d'asta sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 18, sono riutilizzate dalla Giunta regionale mediante scorrimento della graduatoria".

Comma 101

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".

Art. 42: "Trasmissione della concessione dei posteggi".

Comma 1: "1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante".

Comma 102

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 84.

Art. 59: "Gestioni commissariali"

Comma 1: "1. Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate".

Comma 105

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3479)"

Art. 3, comma 4: "4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di

impianti di trasferimento di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito”.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2009, n. 3783: “Disposizioni urgenti di protezione civile”.

Art. 16: “1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 è sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di impianti di trasferimento di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».

2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 così come sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 è sostituito dal seguente: «6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, è autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verrà riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».”.

Comma 106

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Art. 1: “Ambito di applicazione e finalità”.

Comma 4 lettera i): “i) piccole utilizzazioni locali: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a quattrocento metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici”.

Art. 40: “Formazione e pubblicazione del piano”

Comma 4: “4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione”.

Comma 108

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Art. 7: “Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.

Comma 4: “4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6”.

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22: “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

Art. 10: “Piccole utilizzazioni locali”.

Comma 5: “5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate”.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 già citato nella nota al comma 108.

Art. 6: “Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile”.

“1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.”.

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 già citato nella nota al comma 108.

Art. 10: “Piccole utilizzazioni locali”.

“1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
- b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.”.

Comma 109

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 già citato nella nota al comma 108.

Art. 6: “Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile”.

Comma 8: “8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.”.

Comma 110

Legge regionale 28 novembre 2007, n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale”.

Art. 5: “Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo”.

Comma 3: “3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma 1”.

Comma 113

Legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 già citata nella nota al comma 106.

Comma 114

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

Art. 8: “Ulteriori tributi regionali”.

Comma 1: “1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342”.

Comma 115, 116, 117.

Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”.

Art. 7, comma 1: “1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso”.

Art. 1: “1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere);
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Abrogato.

2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296”.

Legge 8 luglio 2003, n. 172: “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”.

Art. 13: “Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali”.

“1. Le parole: «Le concessioni di cui al comma 1» di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”.

Art. 3: “1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

4-bis. Le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Comma 125

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 13: “Ritardati od omessi versamenti diretti”.

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché

non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 13: “Ravvedimento”.

“1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Abrogato.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”.

Comma 126

Legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1: “Istituzione dei tributi propri della regione Campania”.

Art. 8: “1. L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale.

2. Il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa in materia di concessioni sul demanio marittimo è assegnato ai comuni territorialmente competenti.”.

Commi 127 e 128.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Art. 12: “Norme finanziarie in materia di demanio marittimo”.

“1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dai seguenti:

“1. L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale.

2. Il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa in materia di concessioni sul demanio marittimo è assegnato ai comuni territorialmente competenti.”.

2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione, l'occupante abusivo è tenuto al pagamento di un indennizzo pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo è pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare è pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicata dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Gli importi incassati della Regione Campania, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 della legge regionale 1/1972, nonché quelli incassati dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Campania, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati), confluiscono nell'UPB 1.57.99, destinata ai porti regionali. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le concessioni a titolo gratuito sul demanio marittimo si considerano scadute.”.

Comma 129

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)”.

Art. 11: “Spese di istruttoria”.

“1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

2. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione”.

Comma 131

Legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”.

Art. 4: “Abilitazione”.

“L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all’accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell’esame di cui al comma precedente può essere anticipato”.

Comma 132

Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.

Art. 6: “Repressioni delle violazioni”

“Il collaudatore di cui all’art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, all’Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 64 del 1974.

Per la violazione dell’obbligo del deposito degli atti di cui all’art. 2 della presente legge e dell’art. 11 del D.L. n. 57 del 1982 convertito in L. 29 aprile 1982, n. 187, nonché, per la omessa denuncia dell’art. 17 della L. n. 64 del 1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all’ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed all’Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all’art. 2 della presente legge, e per la nomina del collaudatore.

In caso di mancata nomina del collaudatore nei termini assegnati, a tanto provvede il Servizio regionale ai LL.PP. a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio.

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della L. 64 del 1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici provinciali del Genio civile o Sezione autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Gli atti emanati nell’esercizio di dette funzioni non sono assoggettabili al visto della C.C.A.R.C., a meno che non comportino impegno di spesa”.

Comma 133

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 81, comma 4: “Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

Comma 135

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Art. 5: “Rideterminazione dell’importo della tassa automobilistica regionale”.

“1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell’anno 2011.

2. Per l’anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di

opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all'articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell'apposito Fondo nazionale da riscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dall'anno 2013 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.”.

Comma 136

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Comma 137

Legge 23 dicembre 2009, n. 191: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

Art. 2 “Disposizioni diverse”.

Comma 186-bis: “186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”.

Art. 148: “Autorità d'ambito territoriale ottimale”.

“1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.”.

Comma 138

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 137.

Art. 20: “Verifica di assoggettabilità”.

“1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.”.

Comma 139

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 137.

Art. 20 già citato nella nota al comma 138.

Comma 142

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota al comma 137.

Art. 29: “Controlli e sanzioni”.

“1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.”.

Comma 143

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

Art. 30: “Garanzie occupazionali”.

“1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.

3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn-over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra la forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.

4. La Regione si impegna a garantire annualmente il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana di cui alla presente legge.

5. L'indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell'area generale di coordinamento - Sviluppo attività settore primario - è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere.

6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata degli Enti delegati o dei Settori forestali, con delibera di Giunta regionale.”.

Commi 144 e 145.

Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”.

Art. 3: “Condizioni per il recupero”.

“1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni :

- a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
- b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera l) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al D.M. 5 luglio 1975 del Ministro Sanità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.”.

Comma 146

Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: “Coltivazione di cave e torbiere”.

Art. 7: “Negazione dell'autorizzazione di nuove cave”.

“1. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata:

- a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio;
- b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate espressamente dagli strumenti urbanistici comunali in vigore, salvo variante allo stesso strumento urbanistico adottata dal competente Organo comunale, senza preventiva autorizzazione e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della L. 18 aprile 1962, n. 167;

c) nei Comuni privi di strumento urbanistico, quando il fronte di cava disti meno di 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero quando esistano nuclei abitati entro la stessa distanza.

2. Nelle zone oggetto di tutela ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, L. 8 agosto 1985, n. 431 e della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni e L.R. 1° settembre 1993, n. 33, o soggette a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non previo nulla osta da parte dell'Autorità competente alla tutela, da rendersi secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente legge.”.

Comma 148

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Art. 4: “Centri di recupero della fauna selvatica”.

“1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992 con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti scientifici delle università, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta regionale, a seguito di parere dell'ISPRA, autorizza l'istituzione dei centri di recupero della fauna selvatica e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente all'inizio della stagione venatoria.

4. Con regolamento regionale sono dettagliate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.”.

Comma 149

Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.

Art. 33: “Comparti edificatori”.

Comma 2: “2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi”.

Comma 150

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Art. 7: “Riqualificazione aree urbane degradate”.

Comma 4: “4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.”.

Comma 152

Legge 17 febbraio 1992, n. 179: “Norme per l'edilizia residenziale pubblica”.

Art. 8: “Abitazioni in locazione o assegnate in godimento”.

“1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e società, per la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.

3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo.”.

Comma 155

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 già citata nella nota al comma 150.

Art. 7: “Riqualificazione aree urbane degradate”.

Comma 5: “5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008

(definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 12: “Norma finale e transitoria”.

Comma 1: “1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.”.

Comma 156

Regolamento CE 1083/2006 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

Art. 1: “Oggetto”.

“Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione”.

Comma 157

Regolamento CE 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Art. 58: “Designazione delle autorità”.

“1. Per il programma operativo, lo Stato membro designa:

- a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

4. Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può far parte dello stesso organismo.”.

Comma 158

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.

Art. 5: “Bilanci degli enti ed organismi dipendenti”.

Comma 1: “1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione”.

Comma 162

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.

Art. 1 commi da 141 a 145: “141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.”.

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

Art. 2: “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”.

Comma 3: “3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.”.

Comma 163

Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

Art. 64: “Forme di intervento finanziario regionale”

“1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

- a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui;
- b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.

3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all'art. 65”.

Comma 167

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Art. 13: “Albo”.

“1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo”.

Comma 169

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione”.

Art. 874: “Dichiarazione di esercente”.

“Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all’ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.

Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario”.

Art. 876: “Presunzione di esercente”.

“In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria”.

Comma 170

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 “Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.”.

Art. 7: “I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.

La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.-bis).

Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro scarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.

In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis).

I fiduciari di cui al presente articolo, alla cui chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate.

La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.”.

Comma 175

Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: “Codice della navigazione”.

Art. 789: “Lavoro aereo per conto di terzi”.

“I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC”.

Comma 177

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 già citato nella nota al comma 170.

Legge 21 novembre 2000, n. 342: “Misure in materia fiscale”.

Art. 90: “Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili”.

“1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta”.

Art. 91: “Soggetto obbligato ed esenzioni”.

“1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.”.

Art. 92: “Determinazione e versamento dell'imposta”.

“1. L'imposta di cui all'articolo 90 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell'articolo 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito già acquisito. In caso di

esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate”.

Art. 93: “Poteri delle regioni e delle province autonome”.

“1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

Art. 94: “Sanzioni e contenzioso”.

“1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente”.

Art. 95: “Disposizioni transitorie e finali”.

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome”.

Comma 178

Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Art. 23: “Potenziamento degli uffici finanziari regionali”.

Comma 1: “1. A decorrere dall'anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell'incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all'anno precedente, nell'ambito delle attività di accertamento dell'evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è

destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto”.

Comma 179

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Art. 9: “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”.

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la

corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi

esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio

1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché

al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a

decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.”.

Comma 180

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Art. 1: “Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali”.

Comma 1: “1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore”.

Comma 181

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Art. 1: “Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali”.

Comma 1 già citato nella nota al comma 180.

Comma 2: “2. La Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti”.

Art. 30: “Concessioni per il servizio idrico integrato”.

Comma 3: “3. Sono autorizzate forme di rateizzazione, di norma decennali, dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazioni vantati dalla Regione nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, compreso i comuni”.

Comma 182

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

Art. 86: “Fermo di beni mobili registrati”.

“1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.

Decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462: “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”.

Art. 3: “Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli”.

“1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2”.

Comma 184

Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.

Art. 31: “Modifiche legislative”.

Comma 19: “19. La ragioneria regionale è autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti giustificativi della spesa sostenuta dal tesoriere regionale, all'emissione dei mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di tesoreria contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2011 a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito. Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento la ragioneria regionale provvede a darne comunicazione all'area generale di coordinamento avvocatura. Entrambe le aree generali di coordinamento - bilancio ragioneria tributi e avvocatura - provvedono ad individuare l'area generale di coordinamento competente per materia della spesa alla cui competenza inerisce la partita debitoria e ad inoltrare alla Procura regionale della Corte dei Conti specifica informativa su tali carte contabili regolarizzate. A sua volta l'area competente per materia, con propria determinazione da adottarsi nei successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi all'eventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli già inviati in perenzione amministrativa e trasmette alla Procura della Corte dei Conti l'istruttoria sulle cause del pignoramento secondo quanto stabilito con Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1731 avente ad oggetto "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il tesoriere regionale”.

Comma 185

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Art. 13: “Sanzioni”.

Comma 3: “3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, è applicata la sanzione prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla regione”.

Comma 186

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

Art. 12: “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”.

“1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.

Decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Art. 52-quater: “Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità”.

“1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.”.

Comma 187

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 “Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania”.

Art. 16: “Fondo economale”.

Comma 2: “2. Il fondo economale è amministrato da un funzionario, denominato economo, e da uno o più sostituti incaricati dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria, scelti su proposta dell'economista nell'ambito del personale di qualifica direttiva assegnato alla struttura stessa. Detta funzione è assolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e non può essere conferita ulteriormente se non dopo cinque anni dalla prima nomina.”.

Comma 188

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 già citata nella nota al comma 14.

Art. 1: “Definanziamento spese e rideterminazione risorse”.

Comma 8: “8. La Regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell'ordine, polizia di stato, compreso il personale Anas in possesso di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Codice della Strada, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella Regione Campania”.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota al comma 49.

Art. 32: “Disposizioni sulle concessioni di acque minerali”.

“1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di settore, di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e al fine di valorizzare le risorse idriche di elevato pregio le cui qualità sono state riconosciute con decreto del Ministero della Salute, è consentito il rilascio di concessioni minerarie provvisorie per la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, termali e di sorgente in bacini di nuovo interesse minerario.

2. Le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/2010 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 8/2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate.”.

Art. 42 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”.

Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10: “1. Al fine di facilitare i processi di riorganizzazione ed efficientamento del settore del trasporto pubblico regionale e locale della Campania e garantire il rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), la Regione Campania e gli enti locali competenti ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), verificata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 4, la non realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, attivano le procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, affinché i suddetti servizi siano affidati con il contratto di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale.

2. Le procedure concorsuali, da espletarsi ai sensi del comma 1 per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, sono svolte sulla base degli atti e dei documenti di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 3/2002 e in mancanza di essi dalla Regione in via sostitutiva.

3. I servizi minimi oggetto delle procedure concorsuali quantificate in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale (TPL) e da espletarsi ai sensi del comma 1 sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti in essere alla data del 31 dicembre 2011, ridotti anche in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il TPL.

4. I servizi minimi di trasporto pubblico extraurbani ed interprovinciali, oggetto delle gare di cui al comma 1, sono raggruppati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica per ciascun attuale ambito di competenza provinciale. Ciascun bacino corrisponde ad un lotto di gara.
5. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 4, fissato al netto ed eventualmente modificato nel contenuto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, al valore medio della somma complessiva attualmente riconosciuta dalla Regione alle province per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, ridotto nei sensi di cui al comma 3.
6. I servizi minimi di trasporto pubblico urbani oggetto delle procedure di gara, di cui al comma 1, sono confermati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica da porre a base d'asta corrispondenti all'attuale ambito di competenza di ciascun comune.
7. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 6, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, all'importo chilometrico riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 2011, dalla Regione a ciascun comune per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, al netto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti.
8. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa se l'ente competente non provvede ad avviare le procedure concorsuali, di cui al comma 1.
10. Nel caso di subentro nella gestione dei servizi di nuove imprese ai precedenti affidatari, al personale dipendente sono garantiti i trattamenti normativi e retributivi previsti dalla contrattazione nazionale di settore e quanto previsto dall'accordo stipulato in data 16 dicembre 2011 tra Regione, Associazione trasporti (ASSTRA), Ente autonomo Volturno (EAV) e le organizzazioni sindacali regionali e territoriali dei lavoratori”.

Legge regionale 18 febbraio 2013, n. 1 “Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania”.

Art. 4: “Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano energetico regionale”.

“1. Nel rispetto delle competenze Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la Regione, a partire dal 2013, sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile; fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale”.

Art. 5: “Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione”.

“1. In coerenza con gli obiettivi previsti dall'articolo 4, è programmato un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia, mediante un piano di dismissione delle reti elettriche a 380 Kw e a 220 Kw, recuperando il territorio da esse elettromagneticamente inquinato”.

Art. 8: “Incentivazioni”.

“1. La Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza, idonee sia alla realizzazione d'impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno di piccola, media e grande potenza (fino a 50 MW), sia d'impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici solari. La Regione dà in concessione, fissandone le indennità in base al valore prevalente della tutela ambientale, tali aree a Comuni o ad operatori pubblici o privati che utilizzano le stesse per gli usi di cui al presente comma.

2. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti di depurazione, impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche anche con il riuso dell'acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le

modalità di cui al comma 1, ad enti pubblici e a privati l'intera area disponibile dei depuratori e l'acqua depurata.

3. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrica e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della materia dei rifiuti a mezzo energia solare. Per l'attuazione dei piani, la Regione Campania dà in concessione, con le modalità di cui al comma 1, le aree necessarie, incentiva la realizzazione degli impianti ed attiva piani per il riuso dei prodotti ottenuti.

4. La Regione Campania, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole, medie e grandi industrie, attività commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all'energia solare.

5. La Regione Campania, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, promuove corsi professionali sull'energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l'attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.

6. Si applicano, in ogni caso, i decreti ministeriali che disciplinano i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011”.

Art. 11: “Piani energetici solari comunali”.

Comma 2: “2. Nei Pesc, anche con variante ai vigenti piani regolatori, sono individuate le aree necessarie per gli impianti solari di potenza necessaria e sufficiente all'intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I comuni, in forma singola o associata, curano secondo le modalità delle leggi nazionali vigenti, la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonte solare e dell'eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei servizi igienico sanitari. Il costo all'utente del kwh e dell'acqua calda è ottenuto esclusivamente sulla base del costo di ammortamento degli impianti (per anni non inferiori a 25), del costo di gestione e del costo di manutenzione”.